

## 2<sup>a</sup> TORNATA DEL 23 LUGLIO 1867

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi. = Dichiarazione di voto. = Seguito della discussione dello schema di legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico — Il relatore Ferraris espone alcune modificazioni di forma a vari articoli — Emendamento del deputato Servadio — Osservazioni del deputato Torrigiani e del presidente del Consiglio — Istanze d'ordine dei deputati Sanguinetti e Lualdi, circa la proposta di articoli del deputato Alvisi — È approvata la proposta pregiudiziale opposta dal presidente del Consiglio e dal deputato Nervo, circa la facoltà di parlare sopra altri articoli — Avvertenza del deputato Cortese — Il deputato Alvisi fa lo svolgimento delle sue proposte all'articolo 7, concernenti la vendita, l'amministrazione dei beni indemanziati, e la Commissione provinciale per essa da nominarsi — Istanza d'ordine del deputato Righetti — Emendamenti dei deputati Calvo e Panattoni — Istanze d'ordine dei deputati Guerrieri e Lualdi, e avvertenze del deputato Nisco e del Ministero — Emendamento del deputato Sineo — I deputati Cortese, La Porta e Nervo sostengono l'articolo della Commissione — Considerazioni dei deputati Nisco e Sella contro la proposta della medesima — Dichiarazioni dei deputati Cadolini e Crispi sull'andamento della discussione — Emendamento del deputato Broglio — Altre osservazioni del presidente del Consiglio sull'articolo della Commissione — Il relatore Ferraris combatte gli emendamenti, e fa risposte — Approvazione della prima parte dell'emendamento del deputato Calvo — Avvertenze d'ordine del deputato Nicotera, del relatore e del presidente del Consiglio — Rinvio.*

La seduta è aperta alle ore 1 20 pomeridiane.

**BERTEA**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato; indi espone il seguente sunto di petizioni:

11,774. La Giunta del municipio di Novara si rivolge al Parlamento, instando vivamente perchè nell'approvare il progetto di legge sul macinato voglia emendarne l'articolo 23.

11,775. Undici ufficiali assimilati dello sciolto esercito delle Due Sicilie, collocati a riposo, espongono le ragioni per le quali essi credono d'aver diritto d'essere ammessi al godimento dei benefizi concessi con la legge 26 marzo 1865.

11,776. I municipi di Cargeghe, Thiesi e Sorso trasmettono petizioni per la conservazione dell'Università di Sassari.

11,777. Il Consiglio comunale di Noto, in Sicilia, domanda che in compenso dei danni derivati a quella città per la privazione del beneficio di capoluogo di provincia, venga istituito in essa un tribunale ed una sezione di Corte d'appello.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Il deputato Lampertico domanda, per urgenti affari, un congedo di sette giorni.

(È accordato.)

L'onorevole Del Re dichiara che, ove fosse intervenuto alla tornata del 19 luglio, alla quale non poté assistere perchè occupato a compilare la relazione sul disegno di legge relativo alle ferrovie, avrebbe votato contro l'articolo 1 della legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ASSE ECCLESIASTICO.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico.

Essendo presente l'onorevole guardasigilli, se crede, la discussione potrebbe incominciare.

**TECCHIO**, ministro di grazia e giustizia. Sì, sì.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare per qualche dichiarazione che desidera fare alla Camera, intorno alla redazione di alcuni articoli.

**FERRARIS**, relatore. In seguito alle deliberazioni prese dalla Camera, in forza delle quali si determinò la soppressione dei benefizi esistenti nelle chiese cattedrali, e questo al numero che viene ad essere 2 dell'articolo 1, ed in seguito all'essersi adottata l'altra

proposta, che era al numero 7, ed ora viene al numero 6 dello stesso articolo 1, è necessario il coordinare fin d'ora alcune delle disposizioni votate, affinchè rimangano consentanee in tutte le loro parti. La prima formola dell'articolo terzo, laddove si stabiliva quale fosse il diritto degli odierni investiti, siccome il progetto primitivo partiva dalla base di una conversione generale, portava che agli odierni investiti si dovesse pagare una rendita corrispondente al prodotto della dotazione dell'amministrazione del fondo del culto; ora, essendosi deliberato che i patroni dei benefici laicali e quelli a cui si devono devolvere i beni delle cappellanie abbiano il diritto o di *rivendicare* o di *ritenere* i beni medesimi, essendosi anzi persino dichiarato che sarebbe rimasto fermo nei suoi rapporti speciali il disposto dell'articolo 507 del Codice civile, ragion vuole che s'introduca una distinzione; che, cioè, agli odierni investiti di quei benefici di patronato laicale, e di quelle cappellanie per le quali avrebbe luogo la rivendicazione o la ritenzione, quest'annualità non si pagasse dal fondo del culto, ma si pagasse dai patroni medesimi. Per tal modo l'articolo 3 sarebbe espresso nel modo già votato, però coll'intercalazione di queste parole. Là dove si parla dell'assegnamento, dopo le parole: « dal dì della pubblicazione di questa legge, » si dica: « dai patroni, se trattasi di benefici o cappellanie di patronato laicale, e, negli altri casi, dal fondo del culto, ecc... »

Credo che qui non vi debba essere difficoltà alcuna.

Nell'articolo 5 noi, quando eravi ancora la riserva di deliberare sul numero 3° dell'articolo 1, come ho già accennato, e così sulla sorte dei benefici delle chiese cattedrali eccedenti un certo numero, noi in allora non abbiamo contemplato e deliberato fuorchè sui patroni dei benefici di cui al numero che allora era 5 ed ora è 4; ma ora che abbiamo definitivamente deliberato sopra tutta questa serie di enti ecclesiastici, è naturale che lo stesso trattamento si usi ai patroni laicali, tanto delle une, come delle altre fondazioni; epperò l'articolo, invece di dire: « ai patroni laicali dei benefici di cui al numero 4° (già quinto) dell'articolo 1, » si deve dire puramente: « i patroni laicali dei benefici di cui all'articolo 1, » comprendendoveli tutti senza distinzione.

Per altra necessaria conseguenza della votazione della formola del numero 7 (ora 6) dell'articolo 1 in cui abbiamo parlato espressamente delle fondazioni e dei legati pii ad oggetto del culto, e nello scopo di escludere ogni incertezza proponiamo che si usino le stesse parole e quindi si dica: « i beni delle prelature e delle cappellanie di cui al numero 5 dell'articolo 1, delle fondazioni e legati pii ad oggetto del culto di cui al numero 6. »

Se la Camera crede che queste, che sono mere modificazioni letterali del testo, siano conformi alle con-

seguenze necessarie delle deliberazioni che furono prese nella scorsa tornata, in nome, e per incarico della Commissione, la prego a darvi la sua approvazione.

**TECCHIO**, *ministro di grazia e giustizia*. Il Ministero dal suo canto dichiara di accettare tutte e tre le modificazioni testè proposte dall'onorevole relatore della Commissione; perchè esse sono appunto la necessaria conseguenza delle deliberazioni prese dalla Camera negli scorsi giorni sugli articoli che sono stati votati.

**PRESIDENTE**. Se non vi sono opposizioni, queste modificazioni, le quali si riferiscono più alla forma che alla sostanza, e che hanno per iscopo di mettere gli articoli già votati in armonia colle deliberazioni prese dalla Camera, le ritengo come approvate.

(Sono approvate.)

L'onorevole Botta ha facoltà di parlare.

**BOTTA**. Lo scopo che mi era prefisso di raggiungere col mio emendamento, era quello di fare alle finanze dello Stato un vantaggio maggiore di quello che avessero potuto conseguire coll'operazione proposta. Ma siccome la Commissione non sembra disposta ad accogliere la mia proposta, io, per non sollevare una discussione, la quale potrebbe assorbire una buona parte della tornata, io non ho difficoltà di ritirarla.

**PRESIDENTE**. L'onorevole Servadio ha facoltà di parlare.

**SERVADIO**. Poichè mi si offre l'occasione di prendere la parola, vi domando, o signori, che mi consentiate, dopo che avrò discorso dell'articolo 7, di sottomettermi talune cifre che si collegano colla parte pratica del progetto di legge che andiamo discutendo.

Senza entrare qui a giudicare l'opera della Commissione, mi permetterò soltanto di accennare con tutto il rispetto che ho per gli uomini distintissimi che ne fanno parte, come mi sembra di vedere una certa indeterminazione di concetto nella parte finanziaria, che forse dipende dall'insufficienza degli elementi raccolti.

Invece, nelle questioni di finanza non bisogna procedere per astrazioni o per ipotesi, ma per fatti e per numeri. In effetto, il concetto finanziario il più delle volte è schiavo dei numeri, ma mai i numeri possono essere schiavi del concetto finanziario.

Entro a parlare dell'articolo 7. Amministrare, vendere, liquidare e forse anche ammortizzare (stando al progetto), sarebbe l'opera di una Commissione in ciascuna provincia, composta del prefetto che ne sarà il presidente, del procuratore del Re presso il tribunale del capoluogo della provincia, del direttore del demanio e tasse, di due probi cittadini eletti dal Consiglio provinciale anche fuori del suo seno, e di una Commissione centrale di sindacato, composta di un consigliere di Stato, di un consigliere della Corte dei conti, del direttore generale del demanio e tasse, del direttore del fondo pel culto, e di altri due membri nominati per decreto reale, presieduta dal ministro delle finanze.

Tutto questo, mi sia permesso il dirlo, è bellissimo in teoria, ma in pratica credo che sia ben lungi dal corrispondere alle speranze, o per meglio dire, alle necessità. Voi già ne vedete gli inconvenienti senza che io debba enumerarli, e mi pare che l'onorevole presidente del Consiglio accennasse qualche idea di modificazioni a proporre su questo articolo.

In fatti, il prefetto, il procuratore del Re, i consiglieri di Stato, ecc., sono persone distintissime, dottissime, ma amovibili e raramente capaci di potere servire utilmente in un'operazione di questo genere.

In vece, a parer mio, se vogliamo trarre partito da questi beni quale si può certo cavarne, dobbiamo avere gente capace, attiva ed esperta, e far che abbiano un interesse nelle vendite. Voi dovete, a parer mio, far sì che questa operazione anzichè limitarsi in una pura e semplice vendita a guisa di una liquidazione del patrimonio di un fallito, piuttostochè divenir possa una speculazione a vantaggio di pochi, sia una ricchezza che si spanda in tutte le classi dei cittadini, una fonte nuova d'industria, di transazioni e di commercio, lo che produrrebbe oltre a tanti altri vantaggi, anche un aumento progressivo nelle entrate generali dello Stato.

Permettetemi di citarvi un fatto accaduto qui in Toscana, a provare i benefici effetti di questo sistema.

La tenuta di Vada dell'arcivescovo di Pisa rendeva 15 mila lire. Fu divisa in 120 lotti, si costituì una rendita di oltre 30 mila lire, più si realizzarono in contanti per oltre 200 mila lire fra soprasuoli e scorte; e comunque per l'aria pestifera la popolazione non potesse allora viverci, oggi quella contrada forma la bellezza di quella provincia. Altri fatti consimili avvennero anche in beni di privati, e l'onorevole Briganti-Bellini Bellino potrebbe dirvene qualche cosa.

Ma tutte queste operazioni riescono brillantemente perchè fatte da uomini esperti e pratici che avevano pure un interesse nelle vendite.

L'emendamento e l'aggiunta da me proposti assieme ad altri colleghi, mi pare potrebbero rispondere all'oggetto, per cui lascio alla saviezza della Camera il giudicarlo, e lascio all'onorevole Nisco di sviluppare più estesamente le idee che posso dire comuni con molti altri colleghi. Eccomi alle cifre.

**SANGUINETTI.** Domando la parola.

**SERVADIO.** Dalla totalità dell'asse convertibile bisogna prelevare le spese del culto e delle pensioni ai religiosi delle corporazioni soppresse, e bisogna pur prelevare 600 milioni secondo che richiede il Governo, o 400 secondo la proposta della Commissione.

Ma, o signori, la Commissione, il Governo, molti di noi stessi fino ad ora mi sembra che non ci siamo preoccupati che di una parte del problema, ed abbiamo prese le conclusioni senza vedere se e come si potessero fondare.

Preoccupato di ciò, domandai da più giorni per ottenere dei dati precisi o approssimativi sui quali poter

basare l'operazione. Ebbene, approssimativamente e per via d'induzioni, ecco che cosa mi fu dato rilevare in definitivo.

Che le spese da iscriversi per il culto in conseguenza di questa legge, ascendono a 28 milioni all'anno circa, e che il patrimonio libero che ci toccherà di realizzare sarà un miliardo, che vale quanto dire 50 milioni all'anno di entrata.

Dunque 50 milioni entrata, 28 milioni uscita, ne restano 22 disponibili, sui quali dobbiamo basare l'operazione. Esaminiamo come può farsi.

I 400 milioni di emissione in obbligazioni fondiarie proposti dalla Commissione, ammettendo pure che si potessero collocare a 75, esigerebbero un'iscrizione di altri 42 milioni per l'interesse del 7 per cento, più l'ammortizzazione.

I 600 milioni che domanda il Governo, sia che si volessero emettere in consolidato 5 per cento, sia che si volesse seguire la proposta della Commissione, importerebbero l'onere di 60 milioni circa all'anno, più l'ammortizzazione di 800 milioni se fossero obbligazioni, o di un miliardo e 200 milioni se fosse consolidato, anche quando ci si facesse la grazia poco sperabile di fare l'emissione a 50 per cento.

**ASPRONI.** È un altro articolo questo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Servadio, mi si dice che non è il caso ora di far questa questione.

**SERVADIO.** Domando perdono; comincia con l'articolo 7 l'operazione finanziaria in genere; ecco perchè ho domandato il permesso alla Camera di sottometterle alcune cifre. Del resto, ho presto finito.

Dichiaro prima di tutto che alla proposta della Commissione io preferisco, senza punto esitare, quella del Governo, poichè limitare a 400 milioni la prelevazione sarebbe mancare a quegli scopi prefissi fra i quali dobbiamo ritenere la cessazione del corso forzoso e il pareggio del bilancio a tutto il 1868.

Ritenuto che sia necessaria la somma di 600 milioni, abbiamo 38 milioni da aggiungere al peso già gravissimo del debito pubblico, oltre al prelevamento del fondo di ammortizzazione e questo senza tener conto di una somma maggiore di debito in capitale che peserebbe a carico dello Stato, salvo a detrarre i 14 milioni di rendita iscritta.

Mi si risponderà forse che il carico delle pensioni è temporaneo; ma io dirò che nelle attuali condizioni sarà sempre un gravissimo errore qualunque fatto che possa, anche per pochi anni, allontanare il pareggio delle entrate colle spese. Ma qui, senza entrare in altre osservazioni, nel pregare la Camera di tener conto e verificare se le cifre da me accennate siano esatte, quando e se avverrà all'articolo 17 che debba sviluppare il mio emendamento, sottoporro alla Camera i mezzi che io credo atti a rimediare a questo, che mi permetterei di chiamare vizio organico del progetto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Alvisi ha la parola. Debbo dar lettura del suo emendamento?

**ALVISI.** Prego il signor presidente a domandare prima di tutto alla Camera se l'articolo 7 s'intenda far parte della questione politico-religiosa, e quindi io sia obbligato a parlare solo per dieci minuti. Secondo me però l'articolo 7 è la base di tutta la parte economico-finanziaria del progetto, per cui si potrebbero sopprimere tutti gli articoli successivi.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Alvisi desidera sapere se quest'articolo fa parte, o no, della questione finanziaria; io dunque domando piuttosto all'onorevole relatore, se crede di poter rispondere a questa interrogazione.

**FERRARIS, relatore.** Per mio avviso personale, non avendo l'agio di poter consultare la Commissione, credo che, sebbene quest'articolo abbia un'attinenza con tutta la legge, non costituisce per nulla la questione finanziaria; piuttosto sarebbe amministrativa.

**PRESIDENTE.** Il presidente non intende erigersi a giudice in questa controversia; ma se dovessi esporre il mio avviso, mi pare che quest'articolo racchiuda prescrizioni amministrative, anziché disposizioni finanziarie.

**SERVADIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola, ma dica su che.

**SERVADIO.** Voleva rispondere all'onorevole presidente della Commissione e dire come creda fermamente che da questo articolo si parte il concetto principale del progetto finanziario. Anzi, adottato il settimo articolo, mi pare che si accetti una gran parte del sistema della Commissione, per cui non è fuor di luogo che nella discussione di questo articolo si parli del progetto in genere.

Ma quando si volesse troncato troppo sollecitamente una discussione così importante, io preferirei e anche proporrei, proposta che credo sarebbe pure appoggiata da alcuni miei amici, di dar facoltà al Governo per tutto quello che si riferisce alla parte regolamentare dell'operazione proposta dall'art. 7 fino all'art. 17.

In questo caso non ci sarebbe bisogno di entrarci a discutere del settimo articolo in tutti i suoi rapporti col resto del progetto; ma quando ciò non fosse, io credo e insisto perchè la discussione la più larga si faccia e su questo articolo e su tutto il resto del progetto.

**PRESIDENTE.** Insomma se l'onorevole Alvisi intende di trattare la questione finanziaria, a me pare che questo non sia il momento opportuno. Egli potrebbe riservarsi il diritto di svolgere la sua proposta finanziaria, quando si prenderà ad esame l'articolo 17.

**TORRIGIANI.** Io credo di rendermi interprete del pensiero dell'onorevole Alvisi. Certamente se a Camera prende la determinazione che è minacciata, io ritengo che l'onorevole Alvisi non possa più parlare sul suo emendamento.

Se ho ben capito lo scopo del suo emendamento, noi dobbiamo, credo, scegliere questo momento perchè egli possa svilupparlo.

Io poi faccio riflettere all'onorevole presidente della Camera, ed all'onorevole relatore della Commissione che è da qui realmente che comincia la discussione sulla parte finanziaria della legge. Molto rettamente l'onorevole presidente ha avvertito che il carattere dell'articolo 7 è, più che altro, amministrativo, ma questo punto amministrativo si connette al finanziario.

Il modo con cui la Camera determinerà le operazioni della vendita è impossibile che non influiscano sulla parte finanziaria della legge, e dico anzi che le due cose sono connesse in modo che, dietro la deliberazione della Camera prese ieri, non possiamo a meno di non far procedere dall'articolo 7 la differenza stabilita ieri per i due modi di discussione, per il migliore andamento del suo importante lavoro.

Quindi è che io credo che l'onorevole Alvisi possa e debba a questo momento sviluppare il suo emendamento.

**RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.** Io non mi addentro nella indagine se questo articolo sia collegato strettamente colla questione finanziaria; ma, se debbo esprimere il mio avviso, io credo che vi sia un nesso tra questa e la parte che concerne la vendita.

Ma siccome nessuno vuole rinvocare in dubbio che la vendita abbia a farsi, e non si tratta più che della forma, quindi non mi pare vi sia più una grande attinenza colla parte che concerne le finanze.

Ad ogni modo io lascio che su ciò la Camera emetta il suo giudizio.

Ora è mio intendimento, come mi era riservato, di esprimere l'opinione del Governo per quanto riguarda la forma della vendita. A tale proposito io dico sinceramente che, fra le varie modificazioni che furono proposte, darei la preferenza all'emendamento dell'onorevole Servadio, combinandolo però in parte con quello del deputato Calvo...

*(Vari deputati domandano la parola.)*

Io non indico il modo col quale a mio avviso potrebbero essere fuse insieme queste proposte, ma credo che si dovrebbero riunire, perchè, secondo il mio giudizio, ne scaturirebbe una formola molto più opportuna sia per l'amministrazione, sia per la vendita dei beni.

La Camera ritiene come nel progetto della Commissione si proponga l'istituzione di una Giunta composta del prefetto della provincia, del procuratore del Re, del direttore del demanio e di due probi cittadini che siano nominati dal Consiglio provinciale per amministrare (noti bene) tutti questi beni in ciascuna provincia, ed anche per procedere a tutti gli atti relativi alla loro alienazione colle norme ivi indicate.

Ora io debbo osservare che prima di tutto non mi pare che in questa Commissione vi debba entrare l'elemento provinciale. Io comprendo che a questo si debba lasciare il diritto di provvedere ai propri interessi sempre quando si tratta di amministrazione di cose della provincia; ma non veggo perchè, quando si tratta di sostanze che sono delle finanze nazionali, si debba nell'amministrazione di queste inestare anche l'elemento provinciale.

Probabilmente la Commissione venne in tale divisa-mento, perchè in essa ci erano due grandi correnti: c'era quella che voleva dare questi beni alle provincie, e c'era l'altra che credeva che dovessero essere lasciati allo Stato.

Io capisco che, se si fosse determinato che dovessero cedere alle provincie, si fosse introdotto l'elemento elettivo; ma dal momento che la maggioranza della Commissione entrò in un altro ordine d'idee, e volle che i beni fossero nazionali, io non so davvero che razza di transazione sia stata questa di volere da una parte dare i beni allo Stato, e dall'altra far entrare nella loro amministrazione le provincie.

Io quindi penso che in ciò siasi incorso in errore.

Un altro sconcio che io trovo è che si commette la amministrazione ad una Commissione composta del prefetto e del procuratore del Re, il quale non è naturalmente amministratore. Se vi fosse soltanto il prefetto, pazienza! ma il procuratore del Re, non è per ufficio suo amministratore.

Può darsi che qualcuno di tali funzionari abbia anche le facoltà necessarie per rettamente amministrare, ma sarà una eccezione. E poi vi sono due amministratori scelti non si sa come. Ora io dico che non sarà certo una Commissione scelta in questo modo che possa dare proficui risultamenti. Dirò anzi che ordinariamente l'amministrazione si affida ad una sola persona. Se viene commessa ad un corpo collettivo, la responsabilità non ha più valore; poichè quando si amministra tra molti e si prendono delle deliberazioni collettive, avviene che l'uno getta sopra l'altro la responsabilità dei provvedimenti, od almeno questa cade sul corpo intero, o, direi anzi, sopra nessuno: in effetto si riduce a nulla. Invece, se è concentrata sopra un solo individuo, allora questi deve rispondere dei suoi atti, poichè sa che se qualche inconveniente si avvera, egli ne è risponsale; di più, essendo solo, può con maggiore efficacia, energia e sollecitudine prendere le deliberazioni che sono necessarie. Nulladimeno non contendo che il lasciare ad un solo l'amministrazione assoluta senza un sindacato e senza qualche cautela non sarebbe opportuno. Quindi non sono alieno dall'ammettere che a tale uopo vi sia una vigilanza.

In questo senso non dissentirei che vi fosse un Consiglio il quale potesse dare gli avvertimenti, suggerire i mezzi più idonei d'amministrazione, ed anche pren-

dere delle determinazioni per meglio regolarne l'andamento; ma altro è un Consiglio che abbia l'ufficio di soprintendere all'amministrazione, altro è che il Consiglio stesso sia l'amministratore. Secondo il progetto della Commissione, sarebbe il Consiglio stesso che dovrebbe amministrare; sarebbe il Consiglio stesso che dovrebbe fare tutti gli atti che sono necessari per la vendita; sarebbe il Consiglio che dovrebbe compiere tutte le operazioni che si riferissero ad essa.

Invece, secondo l'idea espressa nell'emendamento dell'onorevole Calvo, si farebbe una distinzione tra la direzione e l'amministrazione. La sorveglianza sarebbe attribuita ad un Consiglio direttivo, mentre la parte amministrativa sarebbe affidata a chi rappresenta le finanze, ossia al direttore del demanio.

Perciò mi pare che il concetto da cui è ispirata questa proposta sia incontestabilmente da anteporsi a quello della Commissione.

Del pari la proposta degli onorevoli Nisco e Servadio verrebbe a far cessare l'altro inconveniente, che sul principio ho accennato, quello, cioè, di associare all'amministrazione di questi beni, che sono nazionali, l'elemento provinciale; verrebbe, cioè, ad ordinare un Consiglio, il quale sarebbe composto del prefetto, del procuratore del Re e di tre consiglieri, che sarebbero nominati dal ministro delle finanze. Ed invero chi ha più interesse a che le operazioni procedano nel modo più utile per l'erario è il ministro delle finanze. D'altronde deve avere anch'egli la sua responsabilità. È d'uopo quindi che abbia il diritto di scegliere quelli che debbono amministrare quei beni. Se l'obbligate a farli amministrare da altre persone che sieno nominate da altri corpi, quando non vi fosse un retto andamento nell'amministrazione, che cosa verrebbe a dirvi?

Egli vi risponderebbe: per me non sono nè punto nè poco responsabile; io ho istituite le commissioni tali quali la legge me le ha prescritte; se vi sono inconvenienti, questi procedono precisamente dal fatto di questi amministratori; voi non potete far ricadere sopra di me la responsabilità della mala amministrazione.

Quindi io pregherei la Commissione di voler aderire a quest'idea, cioè di vedere se non vi sia modo, tenendo fermi i principii che ho indicati, di unire insieme e la proposta che essa stessa ha fatta, e quelle degli onorevoli Servadio e Calvo, e sopra queste basi proporre le modificazioni che si ravviseranno più opportune.

**SANGUINETTI.** L'onorevole Alvisi ha domandato all'onorevole presidente che interrogasse la Camera se gli permetteva di svolgere i sette articoli che compongono il suo emendamento.

Non vi ha dubbio che lo svolgimento di tutti questi articoli occuperebbe quasi tutta la seduta d'oggi. Ora mi pare che l'onorevole Alvisi dovrebbe limitare il suo svolgimento alla proposta del primo comma dell'arti-

colo 7, poichè in questo comma egli stabilisce che i beni siano ceduti ai comuni. Ora svolga questo principio; se la Camera lo rigetta, evidentemente resta inutile lo svolgimento di tutti gli altri articoli. E questa è la proposta d'ordine che intendo fare per abbreviare la discussione.

**LUALDI.** Io sono dispiacente di dovere combattere la mozione d'ordine dell'onorevole Sanguinetti. Faccio osservare alla Camera che si sono perduti molti giorni, e per lo meno si sono dedicati molti giorni a svolgere le questioni dal lato politico e dal lato religioso di questo progetto di legge. La parte, secondo me, la più importante, che incomincia oggi a discutersi, si vorrebbe sacrificare, non so con quale concetto.

È un fatto che a partire dall'articolo 7, che oggi entra in discussione, sino a molti articoli successivi si è incarnato un solo concetto. Ora io non posso comprendere come avendo un nostro collega presentato un controprogetto che contiene un sistema il quale, se non fu approvato, fu apprezzato dalla Camera nella presa in considerazione, si voglia limitargli lo svolgimento di questo progetto a piccolissima parte, quasi che il proponente avesse la potenza divina di fare entrare nella mente dei nostri colleghi quello che non esprimerebbe colla parola.

Quindi prego la Camera a non votare la proposta Sanguinetti.

Io credo che il paese aspetti l'opera la più seria da noi, ed il quesito a risolvere è tanto grave da dover lasciare libera la espressione dei propri concetti a quei nostri colleghi i quali coscienziosamente credendo di contribuire al bene comune, hanno proposto dei controprogetti diversi da quello della Commissione.

Io faccio poi osservare che ciò non condurrebbe a perdita di tempo, perchè quando uno dei nostri colleghi avrà espresso in una sola volta le idee ed i motivi che hanno ispirato il proprio progetto, la Camera sarà più completamente istruita del valore di questo progetto e potrà giudicarlo con maggior cognizione di causa in una sola volta e senza che occorra di ritornarvi sopra.

Perciò io pregherei che la parola sia lasciata all'onorevole Alvisi, perchè esso faccia conoscere le sue idee sul suo progetto, aggiungendo che l'opportunità della mia proposta è stata dimostrata da ciò che ha detto l'onorevole ministro Rattazzi, il quale movendo delle obiezioni alle proposte ed agli emendamenti relativi a quest'articolo 7, ha rivelato l'importanza del collegamento che v'ha fra quest'articolo con l'intero concetto degli altri che vi susseguono.

**RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.** Io oppongo la questione pregiudiziale a questa proposta.

Io pensava che si volesse discutere se i beni si dovessero vendere più in una forma che nell'altra, ma

sentendo che col far luogo alla proposta Alvisi si vuol rimettere in discussione a chi debbano appartenere questi beni, cioè che debbano darsi ai comuni, io oppongo la questione pregiudiziale, poichè ognuno sa che la Camera ha già deciso che debbano appartenere allo Stato.

In verità io non so come dopo che fu approvato l'articolo 2 dello schema di legge, con cui venne deciso che i beni debbano devolversi al demanio dello Stato, si possa ancora venire discutendo se si debbano cedere ai comuni o alle provincie.

Evidentemente questa questione fu già tolta di mezzo quando fu votato quell'articolo. Quando ebbe luogo quella discussione, l'onorevole Alvisi doveva sorgere, e venire opponendo che egli intendeva che il passaggio di questi beni non si facesse allo Stato, ma invece ai comuni; egli non ha detto nulla, la Camera ha deciso; quindi se egli persiste nella proposta, io propongo la questione pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Alvisi ha inteso? Il presidente del Consiglio propone la questione pregiudiziale contro il suo progetto come incompatibile colla deliberazione già presa dalla Camera nell'articolo 2.

**ALVISI.** Permetta la Camera che io mi opponga alla questione pregiudiziale proposta dal presidente del Consiglio, prima di tutto perchè all'articolo 2 io aveva fatto una riserva di rimandare all'articolo 7 la discussione di principio; ma lasciata anche in disparte la votazione avvenuta dell'articolo 2, ciò non toglie che io possa con un emendamento all'articolo 7 proporre che la cessione di questi beni possa essere fatta alle provincie ed ai comuni, e che lo Stato possa diventare creditore anzichè debitore: quindi non so come sotto quest'aspetto possa reggere la questione pregiudiziale, e domando che mi si lasci svolgere il mio progetto di legge.

**NERVO.** Chiedo di parlare sulla questione pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** Parli.

**NERVO.** Chiedo permesso alla Camera di aggiungere brevi parole alle osservazioni già fatte dall'onorevole signor presidente del Consiglio sopra la questione pregiudiziale sollevata sulla proposta dell'onorevole Alvisi.

La Camera ricorda che l'anno scorso, durante i lunghi e profondi studi, fatti dalla Commissione, che si occupò per più di due mesi della grave questione dell'assetto dell'asse ecclesiastico, si discusse eziandio sulla utilità e sulla convenienza dell'intervento o no dei comuni e delle provincie nell'operazione dell'amministrazione e della vendita di questi beni, o della loro devoluzione a quei corpi morali, e che si fu d'avviso che nelle attuali condizioni economiche, politiche, e soprattutto finanziarie d'Italia, fosse per molti riguardi indispensabile di devolvere senza alcuna restrizione i beni provenienti dalla secolarizzazione del-

l'asse ecclesiastico al demanio dello Stato. Non è per mancanza di fiducia nel sapere, nel patriottismo e nell'attività degli uomini onorevoli che reggono ora l'amministrazione comunale e provinciale del regno che la Commissione nell'anno scorso non venne in quest'idea di devolvere i beni ecclesiastici alle provincie ed ai comuni...

**PRESIDENTE.** Onorevole Nervo, la prego di attenersi alla questione pregiudiziale.

**NERVO.** Voleva dunque venire a conchiudere che questa questione fu già solennemente decisa l'anno scorso colla legge 7 luglio 1866; che lo stesso principio fu solennemente confermato dal voto dell'altro giorno sull'articolo 2 del progetto di legge che discutiamo, e quindi mi pare che, dopo questi due solenni voti già dati dal Parlamento, non sia più il caso di rimetterlo in questione, come vorrebbe l'onorevole Alvisi, del quale rispetto le intenzioni, intorno al modo ch'egli si fa a proporre per utilizzare i beni ecclesiastici.

Per conseguenza io non posso che convenire con quelli che credono all'impossibilità di richiamare il voto del Parlamento sopra questa questione.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la questione pregiudiziale proposta dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri sul progetto del deputato Alvisi.

Chi l'approva si alzi.

(Dopo prova e controprova la questione pregiudiziale è ammessa.)

La parola spetta all'onorevole Calvo.

**ALVISI.** Domando la parola, inquantochè, ripeto, la questione pregiudiziale, proposta dal presidente del Consiglio, riguardava la proprietà dei beni che doveva essere rilasciata ai comuni, non riguardava menomamente la loro amministrazione, sulla quale intendo di svolgere i miei emendamenti; ed è in questo senso che ridomando il mio diritto di aggiungere nuove osservazioni sul progetto che ho avuto l'onore di proporre.

**PRESIDENTE.** Ella avrà la parola, ma a suo tempo.

Signori, si va in traccia di spediti a fine di abbreviare i dibattimenti, e intanto si perde tempo.

Per mia norma, stimo opportuno di consultare la Camera.

Essa stabilì che ogni deputato non potesse parlare che per breve tempo, e lo determinò, trannechè per la questione finanziaria. Ora nasce dubbio se questa eccezione per la quale fu lasciata maggiore larghezza, anzi piena libertà di parola, si debba intendere limitata agli articoli 17, 18, 19 e 20, che riguardano, se non erro, la questione finanziaria.

Taluni vorrebbero che fosse concessa libertà di parola, non solo per gli articoli che ho testè accennati, ma anche per gli antecedenti che hanno con quelli una qualche attinenza. Ma se ciò fosse (a parer mio, perchè io mi rimetto al giudizio della Camera), la decisione presa sarebbe inutile, poichè, cominciando dal-

l'articolo settimo e scendendo mano a mano a tutti gli altri finchè non sia condotta a fine la questione finanziaria, sarebbe d'uopo tornare al sistema consueto, di dare agli oratori facoltà di parlare quanto vogliono. Dunque su tale proposito interpellò la Camera.

**NISCO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Su che cosa vuol parlare l'onorevole Nisco? Voterà.

**NISCO.** Ma bisogna sapere...

**PRESIDENTE.** Mi pare che la questione sia chiara. Ognuno sa quello che ha inteso votare.

**NISCO.** Ma bisogna sapere quello che si vota; io non incomodo mai la Camera. Io domando la parola contro la chiusura.

**PRESIDENTE.** Fu domandata la chiusura della discussione. Chiedo se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, do facoltà all'onorevole Nisco di parlare contro la chiusura.

**NISCO.** La Camera prese ieri la deliberazione di non doversi parlare più di 10 minuti in questioni politiche e religiose...

*Voci.* No! no!

**NISCO.** Perdonino. Dall'articolo 7 fino all'articolo 17 c'è la questione economica e sociale, quella che più importa. Noi abbiamo finora distrutto; adesso bisogna vedere che cosa si ha da fare su queste distruzioni eseguite. Io credo che in 10 minuti ciascuno possa dire la propria opinione, ma penso non si debba limitare la parola agli oratori in una questione tanto importante; sicchè credo che la Camera mi darà ragione.

**PRESIDENTE.** Essendo appoggiata la chiusura, la pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(La discussione è chiusa.)

Allora io domando alla Camera se intenda che la eccezione che fu formulata, mi sembra, in questi termini: *meno la questione finanziaria*, debba ritenersi limitata agli articoli 17 e 18, a quelli, cioè, che si riferiscono alla questione finanziaria, non a quelli che riguardano le prescrizioni amministrative.

Chi crede che per gli articoli che riguardano le prescrizioni amministrative debba lasciarsi piena libertà di discussione senza i limiti fissati nella seduta di ieri, è pregato di alzarsi.

(Si fa un doppia prova e controprova.)

Gli oratori hanno piena libertà di discutere quanto loro piace, anche sulle questioni puramente regolamentarie ed amministrative. (*Movimenti in senso diverso*)

**CORTESE.** Domando la parola per un richiamo al regolamento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CORTESE.** L'onorevole deputato Alvisi aveva presentato un emendamento così concepito:

« I beni immobili già passati al demanio per effetto della legge 7 luglio 1866, e quelli trasfertigli in vista della presente legge, sono ceduti ai comuni come proprietari, ciascuno per la quota ivi esistente, » ecc., ecc.

Ora quest'emendamento esprimeva in modo chiarissimo il concetto del passaggio della proprietà dei beni ai comuni, e su questo concetto il proponente innalzava un edificio che aveva il suo svolgimento negli articoli seguenti della sua controproposta.

L'onorevole presidente del Consiglio su quest'emendamento proponeva la questione pregiudiziale, e la Camera la votava; epperò, se noi non possiamo discutere questo emendamento dell'onorevole Alvisi, io non so quale altro di sua proposta potremmo ora discutere. Se l'onorevole Alvisi, avendo veduto respinto, mercè la pregiudiziale, questo suo emendamento, intendesse di presentarne un altro e di andare con esso in diverso sistema da quello prima propugnato, allora egli dovrebbe uniformarsi al regolamento ed alle decisioni prese dalla Camera ieri e l'altro ieri, che cioè gli emendamenti si dovessero presentare un giorno prima; per conseguenza io credo che, come effetto assoluto, necessario della questione pregiudiziale proposta dall'onorevole presidente del Consiglio, e votata dalla Camera, l'onorevole Alvisi non abbia emendamenti da svolgere, perchè, ripeto, quello presentato è stato colpito dalla pregiudiziale, e l'altro che vorrebbe ora svolgere noi lo ignoriamo, poichè non è stato presentato alla Camera nei modi voluti dal regolamento e dalle recenti deliberazioni sul proposito.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Alvisi ha la parola.

**ALVISI.** La seconda parte dell'articolo 7 è precisamente l'emendamento che vorrebbe che io presentassi alla Camera l'onorevole Cortese.

Io parto da una questione di principio, da una questione che ha occupato la Camera e che l'occuperà sempre, cioè la questione d'accentramento o di discenramento. Io parto da questo principio, che in ogni provincia ciascuno dei sette Ministeri ha una direzione che lo rappresenta; che queste direzioni si dividono e si suddividono in altrettante direzioni speciali che formano tanti anelli spezzati di una catena che non si rannoda in nessun punto; che queste direzioni, specialmente dei diversi rami delle finanze, intralciano l'amministrazione, la rendono oltremodo contraddittoria, vessatoria, lunga per gli amministrati. Egli è sotto questo aspetto che io dico, rivolgendomi al Governo: volete creare un'altra ruota dell'amministrazione? Volete che questa ruota sia assolutamente governativa come propone l'onorevole presidente? Volete che sia escluso l'intervento dei rappresentanti provinciali e l'intervento dei rappresentanti comunali?

Ecco la tesi che io sottopongo alla Camera; questa non involge menomamente la questione di principio a chi spetti la proprietà, perchè questa è stata decisa colla questione pregiudiziale. Sicchè mi pare impossi-

bile che l'onorevole Cortese, che ha tante volte sentito lo sviluppo dei miei progetti, sia entrato nella discussione a proporre un'altra questione pregiudiziale, dal momento che io ne faceva una questione puramente amministrativa. Diffatti, nel secondo comma dell'articolo 7, torno a sostenere quello stesso principio che ha sostenuto e difeso la minoranza della Commissione, cioè che la Commissione, la quale doveva dirigere le operazioni di liquidazione dell'asse ecclesiastico, invece che essere interamente governativa, contenesse anche l'elemento provinciale e comunale, onde possibilmente non si ritorni in quel meccanismo già trovato di assoluto pregiudizio nelle condizioni generali dell'amministrazione dello Stato. E quindi sull'articolo 7, che si fonda la base del progetto finanziario, io proponevo dopo questo la soppressione di tutti gli articoli successivi.

È impossibile che il presidente del Consiglio, dal momento che ammette in principio che il Governo sia il liquidatore e l'amministratore del patrimonio ecclesiastico, non abbia anche, dietro questo principio, stabilito di fare una operazione finanziaria, la quale si leghi a questo principio di totale ingerenza e responsabilità governativa.

Dal momento che la liquidazione di questo asse non deve essere affidata alle rappresentanze del paese, colla sorveglianza governativa, ma invece il Governo come proprietario vuol disporre assolutamente e senza controllo, o solamente con una sorveglianza degli amministrati, la quale si risolve in una irrisione alla dignità di questa rappresentanza, allora vuol dire che il Governo basa la sua operazione finanziaria sopra una massima che cozza colla disposizione dell'articolo 7, la quale ammette l'elemento locale.

È per questo motivo che, secondo il mio avviso, l'amministrazione deve essere affidata agli eletti anche dai Consigli delle provincie e dei comuni. Ora, la Commissione provinciale è stabilito si componga della maggioranza di elemento governativo con due sole persone nominate dal Consiglio provinciale; io voleva che anche il comune vi fosse rappresentato col mezzo di due consiglieri eletti dall'assemblea generale dei comuni della provincia, riuniti in consorzio; quindi la Commissione a vece di cinque, doveva comporsi di sette.

Io diceva che era necessario che questa Commissione fosse indipendente nella propria amministrazione, e nelle operazioni di liquidazione dell'asse ecclesiastico e di vendita, ecc., perchè il Governo voleva riservarsi non solo la proprietà ma anche la minuta e dettagliata amministrazione, invece di quella sorveglianza e di quel controllo che ha diritto di esercitare, senza mettere continuamente degli ostacoli al libero andamento di un'amministrazione che, come ripeto, armonizza coll'indole del paese e colle abitudini famigliari della popolazione.



Ecco l'idea che ha informato il mio progetto, che ho riproposta come emendamento all'articolo 7. Infatti, qualora la liquidazione fosse fatta da una Commissione autonoma, nella sua sfera di attività anche la operazione finanziaria seguirebbe con forme diverse perchè il Governo potrebbe declinare in gran parte la sua responsabilità morale e materiale.

Ed invero quando questa Commissione di sette, che rappresenta tutto il complesso della nazione, poichè si compone dei deputati del comune, della provincia e dei funzionari dello Stato, non dovesse esistere, in questo caso il Governo sarebbe libero di concludere qualunque operazione finanziaria, che, non essendo nella sua applicazione appoggiata all'elemento locale, sarebbe più difficile e forse dannosa.

Lasciando il Governo arbitro dell'amministrazione della liquidazione, ne viene che egli assume la responsabilità dell'operazione finanziaria, e questo è indubitato. Ma qual è la responsabilità materiale che viene a pesare sul bilancio? Bisogna cominciare intanto dall'iscrivere sulla parte passiva i 60 milioni circa che importano i beni da convertirsi. Oltre questi 60 milioni, se il Governo intende di fare una operazione finanziaria, la quale porti l'emissione di obbligazioni fondiarie, o di nuovi titoli di rendita, bisogna che il Governo iscriva a suo carico altri 60 milioni. Quindi veniamo ad aggiungere ai 300 milioni di annuo interesse, che già abbiamo per il debito pubblico, altri 100 milioni.

Ed io dico che, se invece si facesse che l'amministrazione e la liquidazione fossero affidate alle provincie ed ai comuni, ne nascerebbe che non si dovrebbe più iscrivere una somma per nuovi titoli di rendita, quindi l'operazione sarebbe unicamente una operazione di compra-vendita e di liquidazione affidata a queste Commissioni provinciali responsabili del loro operato verso il paese.

Ma mi direte che, essendo libero il Governo, avrà diversi metodi di operazioni che gli saranno proposti; quindi potrà fare una operazione finanziaria con una compagnia di banchieri, i quali gli diranno: noi vi sconteremo questi 600 milioni di obbligazioni fondiarie redimibili in 20 anni o più.

Ma ormai tutti sanno che il Governo, come proprietario ed amministratore di questi fondi, non aumenta per questo motivo il suo credito, che si confonde col credito generale. Infatti abbiamo visto che finora tutte le offerte si risolvono in questo, che cotesti 600 milioni diventano in 25 anni circa un miliardo ed 800 milioni, fra interessi e capitale, perchè, a meno del 10 per 100, il Governo non può vendere le obbligazioni fondiarie. Ammesso invece che il Governo non voglia fare delle emissioni di nuove cartelle di credito fondiario, che voglia abbandonare questa teoria e lasciarla invece alle provincie ed ai comuni, io credo che si possa fare l'operazione senza bisogno di emettere

nuovi titoli sul mercato, poichè l'asse ecclesiastico si presenta in modo che si può assegnare 54 milioni al clero indipendentemente dalla parte fondiaria, che costituisce la vera base di solida garanzia per 600 milioni, dei quali abbisogna lo Stato. Ed è questa operazione specialmente che fu appoggiata da molti deputati, ma si lega naturalmente coll'amministrazione affidata ad un ente nuovo, piuttosto che al Governo combattuto generalmente per la viziata complicazione del suo sistema. Per cui tutti gli ostacoli che il presidente del Consiglio dice che vi presenterà la Commissione locale, quando essa fosse base dell'edificio amministrativo della presente legge, invece sono inerenti agli uffici governativi.

Ma se il Governo, affidasse quest'amministrazione alle provincie ed ai comuni, e dicesse loro: voi dovete assicurarvi che in un dato periodo di tempo potremo avere i 600 milioni che mi occorrono, ed intanto mi valgo del vostro credito per poter emettere e garantire col patrimonio immobiliare 500 milioni di buoni fondiari, o di biglietti di Banca che resteranno in circolazione per soli due anni, in allora si eviterebbe la nuova operazione col credito estero che vi manca affatto, e vi porterebbe la rovina finanziaria più tarda, ma sicura.

Ed è a questo proposito che io insisto perchè vengano soppressi gli articoli che sono relativi a questa operazione, la quale, secondo la minoranza della Commissione, doveva farsi dalle provincie, perchè le provincie stesse dovevano escludere, almeno fino al rialzo della nostra rendita, la presentazione di queste obbligazioni sul mercato, e la loro cessione per intero ad una società bancaria. In questo concetto era discesa la Commissione avvertita già dagli uffici che non si dovevano fare nuove convenzioni, e quindi, tutta intenta nel suo piano economico, ad evitare gli equivoci.

Dal momento che il presidente del Consiglio toglie affatto i rappresentanti provinciali e comunali, ne viene che sarà obbligato a cercare una compagnia assuntrice, la quale si obblighi di versare allo Stato in un breve periodo di tempo questi 600 milioni, che al 10 per cento vi produrranno dopo 25 anni l'assorbimento dell'intero capitale di garanzia. In qualunque modo facciate quest'operazione, se il Governo avrà la facoltà di emettere obbligazioni, e di emetterle con l'urgenza di ricercare gli offerenti ad un prezzo qualunque, quando voi gli accordate questo potere, il Governo assume quasi l'obbligo, secondo il vecchio sistema dei prestiti, di sacrificare un miliardo e mezzo per la somma immediata di 500 milioni.

Domando se il patrimonio ecclesiastico ha effettivamente margine tale da poter pagare 50,000,000 all'anno quasi in perpetuo, pel fondo del culto e di dovere nello stesso tempo pagare un miliardo e ottocento milioni, a saldo della somma di 600 milioni ricevuti

dal Governo per provvedere al disavanzo del 1867 e 1868?

Chi ha fatto l'esame del patrimonio ecclesiastico, e vi dice che questo margine non esiste, vi assicura in pari tempo che il nostro debito pubblico resterà sempre aggravato di 60 e più milioni all'anno. Invece, se il Governo avesse rinunciato a questo carico finanziario, ne sarebbe derivato che le provincie stesse si sarebbero interessate a vendere il meglio possibile questi fondi, e incominciando la operazione fino dal primo marzo dell'anno venturo. Colle riscossioni del decimo e con le nuove tasse si veniva ad incassare gradatamente la somma che occorreva al Governo per ritirare

500 milioni che domandava a prestito infruttifero alla Banca Nazionale, oppure emetteva dei buoni propri sostituendoli a quelli della Banca. E la Banca avrebbe dovuto accordarla, perchè la massa di carta posta in circolazione in forza del decreto relativo al corso forzoso, non è in relazione colla sua riserva metallica, essendo la carta in circolazione di 738,000,000. Qualora il Governo togliesse il privilegio del corso forzoso alla carta della Banca, deriverebbe che le Banche privilegiate dovrebbero in forza di quel decreto ritirare dalla circolazione 400 milioni della propria carta, alla quale il Governo sostituirebbe la sua per una somma minore e garantita dai beni. Ecco in qual modo, diminuendo la carta, si potrebbe sopperire a tutto quanto si richiede per l'operazione fondiaria.

Allora si potrebbe fare anche quello che si propone l'onorevole mio collega Seismit-Doda, di ammortizzare parte del debito pubblico, autorizzando i compratori dei beni a fare il pagamento con rendita pubblica col l'aumento, sul prezzo della Borsa del 10 per cento.

Quindi i detentori di rendita pubblica si affretterebbero a comperare questi beni, perchè vi guadagnerebbero il 10 per cento, e molto più se fossero minacciati dalla tassa sulla ricchezza mobile. Così sarebbe creata una necessità di cercare un impiego dei capitali già immobilizzati in carte, in questa operazione fondiaria. Voi lascerete altrimenti la rendita che è circa di 5 miliardi e poi aggiungerete ancora 500 milioni, che per averli effettivi vi abbisogna renderne circa un miliardo.

Con questa operazione tutto il capitale circolante andrà ad impiegarsi in questi titoli che fruttano il 10 per cento, e non si presenteranno aspiranti all'acquisto di questa massa di beni stagnante nelle mani dello Stato come in quelle della manomorta, avrete molto pregiudicata tutta la possidenza, la quale rimarrebbe senza quel giro annuale di rendita, che per solito si effettua.

Il debito ipotecario dei proprietari che supera i 5 miliardi già contratti ad un saggio maggiore del 5, del 7 per cento, domanderebbe il rimborso, nè rifluirebbe alla proprietà finchè il danaro trovasse da collocarsi in titoli garantiti sopra fondi, e che fruttano il 10 od il 12 per cento.

Così finiremo col rendere più sollecita la rovina della proprietà.

Ma dacchè l'onorevole presidente del Consiglio ha avanzata un'idea concreta, la quale è in armonia (ed io ne lo lodo) con tutti i suoi precedenti, avendo dato il suo nome, fino dal 1859, al sistema di unificare, coll'investire al Governo la maggiore somma di poteri, e la massima ingerenza in tutti i rami dell'amministrazione, così io lo credo logico, ed ha ragione di dire: desidero che anche l'amministrazione dell'asse ecclesiastico sia una validissima molla del sistema d'amministrazione dello Stato, e perciò rimanga nelle mani del Governo.

Ma, quale conseguenza del suo concetto, l'onorevole presidente del Consiglio avrà anche un'idea, la quale si avvicini al suo sistema di disporre liberamente di questi beni; e quindi, fra i progetti proposti per fare l'operazione finanziaria, ci dirà quale sia nella sua intenzione di preferire, cioè un prestito con banchieri, mediante emissione di cedole fondiarie da collocarsi per sottoscrizione pubblica, o concedendole a società; insomma, con qualunque operazione di questo genere, e, fra le recentissime, quella proposta di aumentare il capitale della Banca Nazionale, con nuove azioni da 100 a 200 milioni, perchè così diventasse la generale imprenditrice del credito fondiario in Italia, purchè desse in carta a corso forzoso al Governo, ad un saggio del 2 per cento, le somme occorrenti per affrontare il disavanzo degli anni 1867 e 1868 che, senza il ritiro della carta a corso forzoso, sarebbe di 400 milioni.

Quindi sarebbe bene che l'onorevole presidente del Consiglio concretasse le sue idee sulla operazione finanziaria. Siccome io credo impossibile che il presidente, quale ministro di finanza, non abbia di già iniziato un qualche principio di trattative in un modo o nell'altro; così, facendo vedere alla Camera come questa sua idea s'incarni, toglierebbe ad essa la responsabilità di una più lunga discussione su questa legge. Il Governo essendo obbligato, nelle sue viste economiche e finanziarie, di fissare dei concerti preliminari, esponendoli nettamente, potrebbe facilitare alla Camera il suo compito ulteriore; perchè il Parlamento, entrando nelle viste del Governo, diverrebbe cosa inutile che si pensasse a discutere una legge e a regolamentare questa operazione che avesse una base contraria, ed a lui starebbe la facoltà di compirla sotto la sua piena responsabilità.

Io conchiudo pertanto come aveva principiato che, qualora l'articolo 7 non fosse emendato nel senso di dare un determinato impulso all'amministrazione provinciale, il Governo aggiunge ai tanti ed inutili uffici governativi anche questo che si chiama *della liquidazione dell'asse ecclesiastico*, e rimarrà interminabile quell'amministrazione del fondo del culto che tutto insieme vi occuperà un altro migliaio d'impiegati che non posso dire certamente che non si renda col tempo

maggiore. Se il Governo si convertisse all'idea di decentramento, coll'accordare alle provincie l'amministrazione di questi beni, provvederebbe immediatamente alla effettuazione di questa vendita, per ammortizzare parte della rendita pubblica. Il ritiro poi del corso forzoso si potrebbe ottenere gradualmente col mezzo di due tasse, cioè quella sulle bevande e quella di famiglia, le quali fossero straordinarie per tre anni con la facoltà ai comuni di riscuoterle, onde essi stessi possano estinguere a seconda degl'incassi i biglietti o i buoni in circolazione.

Se il Governo ritiene che occorra una quantità d'oro per pagare i 250 milioni di biglietti alla Banca, onde essa possa far fronte al cambio dei suoi biglietti, e perchè non rimanga sospesa la messa degli affari intrapresi, allora gli conviene passare ad un contratto analogo a quello dei suoi antecessori.

Il presidente del Consiglio avrà ben riflettuto che per 400 o 500 milioni in oro, che il Governo dovrebbe comprare all'estero per portarli all'interno, annienterebbe in 25 anni la base stabile del patrimonio ecclesiastico che è l'ultima risorsa della nostra pericolante fortuna.

Ad ogni modo, se il presidente del Consiglio avesse quest'idea, ed accennasse di adottare uno dei tre metodi che ho svolto davanti a voi, e volesse mantenere la sua parola di levare ad ogni costo col prodotto dei beni, anzichè col ricavato di nuove imposte, il corso forzoso, allora avrebbe ragione di modificare sostanzialmente il progetto della Commissione e di parlare in senso contrario a quello che io ho esposto nella parte amministrativa; in questo caso sarebbe più facile il compito della Camera, la quale avrebbe una base concreta di discussione, ed io mi attendo dal presidente analoga dichiarazione prima di occuparmi più oltre della parte finanziaria della presente legge.

**NERVO.** Chiedo la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Per una mozione d'ordine l'ha già domandata l'onorevole Righetti al quale accordo la facoltà di parlare.

**RIGHETTI.** Volevo dire che la decisione presa or ora dalla Camera, la quale contraddice a quella adottata soltanto ieri, mi pare non sia stata presa con volontà di raggiungere lo scopo a cui vogliamo arrivare. Parmi impossibile che ieri non siasi veduto che non cominciava che all'articolo 7 la vera questione finanziaria. Io non faccio una mozione d'ordine per contraddire ad una decisione, voleva dire soltanto che se, come disse benissimo l'onorevole presidente, la vera operazione finanziaria comincia all'articolo 17, perchè è quello che cogli articoli seguenti farà entrare il denaro necessario all'erario nazionale, mentre la vendita e le modalità della vendita altro non sono che una necessaria conseguenza della conversione dei beni e della votazione dell'articolo 1, io proporrei che la Camera non ritornasse precisamente sopra la propria deci-

sione, ma procurasse di raccorciare il cammino in modo che noi potessimo avere la speranza di arrivare alla votazione della legge.

*(Diversi deputati di destra domandano di parlare.)*

**PRESIDENTE.** Dica in che cosa consiste la sua mozione d'ordine.

**RIGHETTI.** All'articolo 11 si dice che il deposito si dovrà eseguire *o in danaro o in obbligazioni fondiarie*: se noi voteremo prima l'articolo 11, non sapremo ancora che cosa voteremo, perciò io farei questa mozione d'ordine, di sospendere per ora la discussione degli articoli dal 7 al 16, ed incominciare la discussione dei quattro articoli in cui, secondo me, si contiene l'operazione finanziaria.

**CIVININI.** Ho chiesto di parlare su questa mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Io ripeto che spero conoscere esattamente la mozione d'ordine dell'onorevole Righetti.

Egli propone che si sospenda la discussione dell'articolo 7 fino al 16 inclusivamente, e che si discuta sugli articoli 17, 18, 19 e 20, perchè, una volta adottati questi, si venga poi alla discussione dei precedenti.

Questa è la mozione d'ordine dell'onorevole Righetti.

**RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.** Io non entro nel merito della questione d'ordine, ma solamente vorrei fare una preghiera all'onorevole Righetti.

Egli ha fatto questa mozione collo scopo d'accelerare la discussione, ma io lo prego di avvertire che adesso faremmo una discussione lunghissima sulla mozione d'ordine.

**RIGHETTI.** La ritiro. *(Movimento d'approvazione)*

**PRESIDENTE.** Allora io debbo dare, prima di ogni altro, all'onorevole Calvo la facoltà di parlare.

Do lettura del suo emendamento.

« I beni immobili già passati al demanio per effetto della legge 7 luglio 1866, e quelli trasferitigli in virtù della presente legge saranno amministrati e venduti dalla direzione del demanio per conto dello Stato.

« In ogni provincia del regno è istituita una Commissione composta del prefetto, che ne sarà il presidente, del procuratore del Re, presso il tribunale del capoluogo della provincia, del sindaco, e di due probi cittadini eletti dal Consiglio provinciale.

« Le attribuzioni di questa Commissione sono di proporre al demanio i mezzi più utili ed acconci per l'amministrazione e vendita di essi beni.

« Ogni anno il ministro delle finanze dovrà presentare al Parlamento uno specchio delle proposizioni delle singole Commissioni, non che delle operazioni che ebbero luogo nell'anno medesimo relativamente ai detti beni. »

**CALVO.** Dopo le ragioni dette dall'onorevole presidente del Consiglio ho poco ad aggiungere per sviluppare il mio emendamento.

Signori, se i beni immobili in discussione dovessero essere amministrati e venduti per conto dello Stato nel modo determinato dalla Commissione, sorgerebbero tante amministrazioni quante sono le provincie del regno.

Il Governo ha i suoi impiegati demaniali stipendiati; essi possono amministrare e vendere questi beni per cui, creando delle Commissioni provinciali le quali abbiano per mandato di proporre al demanio i mezzi più opportuni per l'amministrazione e realizzazione di detti beni secondo la loro natura e condizioni locali, si otterrebbe, a senso mio, lo scopo prefissosi dalla Commissione; si eviterebbero le gravi spese di tante amministrazioni, ed il danaro rientrerebbe più facilmente nelle casse dello Stato.

Per certo il demanio, meno casi eccezionali, si atterrà alle proposte delle Commissioni, per cui non avrebbe che l'esecuzione materiale, e questa non potrebbe portare nessuna delle conseguenze che molti temono; tanto più che coll'emendamento da me proposto all'articolo 12 di questa legge si eviterebbe ogni possibile intelligenza tra i concorrenti agl'incanti.

Si è dichiarato che questi beni appartengono allo Stato, quindi a me pare che sarebbe quanto meno un non senso che il proprietario non potesse ingerirsi nella vendita di questi beni. Altronde se ne venisse escluso, crescerebbero le difficoltà al Governo per poter contrarre un prestito o fare un'altra combinazione finanziaria.

Non si votano ora le nuove imposte, per cui il Governo dovrà sottostare a condizioni molto onerose, per procurarsi le somme che sono necessarie per il servizio dello Stato.

Si creano 64 amministrazioni per la liquidazione di questi beni, e quindi una caterva di nuovi impiegati, le di cui spese assorbiranno una gran parte del ricavo, comechè lo Stato avesse penuria d'impiegati e di spese.

Ora potremo noi sperare che la liquidazione dell'asse ecclesiastico operata in questo modo possa sollevare le condizioni delle nostre finanze?

È sotto queste riflessioni che io sottometto il mio emendamento alla deliberazione della Camera.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Martire proponeva che all'articolo primo dopo le parole: « presente legge, » si aggiungessero le parole: « nonchè tutti gli altri appartenenti ad enti morali non soppressi. »

Sebbene l'onorevole Martire non sia presente, io sono in dovere di domandare se quest'emendamento è appoggiato: chi l'appoggia sorga.

(Non è appoggiato.)

L'onorevole Catucci propone che invece: *del procuratore del Re*, si sostituisca: *di un giudice*.

**CATUCCI.** È troppo breve la mia sostituzione, non so se vi si trovino difficoltà.

Veramente non comprendo perchè vi sia tanta reni-

tenza per parte della Commissione ad intromettere delle persone che danno maggiore garanzia.

Prego la Commissione di accettare questo mio emendamento: esso, ripeto, non fa altro che assicurare meglio le operazioni della vendita dei beni, poichè il procuratore del re essendo un magistrato amovibile nel suo giudizio presenta minore guarentigia che presenterebbe il giudizio di un magistrato inamovibile. Se dunque la sicurezza è maggiore, perchè non preferirla? Io quindi non dubito dell'accoglimento dopo queste brevi osservazioni che mi sembrano di una evidenza ineluttabile.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Panattoni propone che alle parole: *amministrati venduti, amministrazione vendita*; si aggiunga: *allivellati, allivellazione*.

**PANATTONI.** La proposta, che ho avuto l'onore di sottoporre alla Camera, porterebbe ad insinuare, in tre articoli del presente progetto, un modo di alienazione molto gradito alle popolazioni quello cioè delle *allivellazioni*, o concessioni ad enfiteusi che in alcuni luoghi si dicono *censuazioni*.

Preverrò certe obiezioni, che potrebbero farsi alla proposta del contratto di livello; quindi addimosterò l'utilità della proposta che raccomando alla Camera.

Una obiezione potrebbe essere la seguente. Si vuol convertire in rendita o in prezzo effettivo la valuta dei beni che si esporranno in vendita. E siccome coi livelli non si avrebbe che una rendita territoriale, si domanderà in qual modo si riuscirebbe a sopperire ai bisogni ai quali vuolsi provvedere col ricavato dei beni colpiti dal presente progetto. Io rispondo che, appunto la legge attuale ci propone per le vendite una cifra limitata e precisa, giacchè di essa unicamente ha bisogno il Governo, cioè la cifra di 400 milioni. Essa infatti, oltre alla rendita già iscritta e proveniente dalle corporazioni soppresse, oltre alla rendita dei censi e dei livelli tuttora esistenti, sta a completare il capitale di 600 milioni che il Governo ha bisogno di ritrarre dai risultati della presente legge. Ma se questo è, dichiaro che a questo io non intesi nè voglio in massima oppormi. Perciò è indubitato, e prego la Commissione di ritenerlo, affinchè non incontri difficoltà nella mia proposta; è indubitato che il progetto di aggiungere ai modi di alienazione dei beni anche quello col mezzo dei livelli non è una proposta la quale menomamente si opponga allo scopo finanziario ed a tutte quelle modalità che l'attuale progetto di legge vorrebbe raggiungere.

La seconda obiezione che mi si potrebbe fare parmi quella, che si andrebbe a creare dei livelli, quando le leggi dello Stato miravano fin qui a procurare lo svincolamento e l'affrancazione.

Ciò potrebbe essere opposto ai livelli dei tempi trascorsi.

Ma poichè le nuove enfiteusi che andrebbero a costituirsi in seguito di questa legge, sorgerebbero sotto

l'influenza del nuovo Codice italiano, è manifesto che tutte le obiezioni che si facessero con serotina rimembranza dei livelli antichi, sarebbero un anacronismo, un fuor di luogo. Il livello, quale è mantenuto dal Codice italiano sotto il titolo della enfiteusi, è un contratto liberale e per nulla contrario alle buone regole dell'economia.

Dileguati pertanto questi obbietti, io vengo a dirvi brevemente l'utilità della mia proposta.

Semprechè si applichi l'allivellazione a quella massa di beni dei quali non è necessaria la vendita, noi possiamo ottenere tre grandi benefizi.

Il primo è che si porge alle popolazioni delle campagne, ed in ispecie ai meno abbienti, una maggiore facilità nell'acquisto dei beni; e quindi si crea utilmente una classe numerosa di possidenti. È vero (e qui pure preveggo un obbietto che la Commissione potrebbe farmi), è vero che la vendita, quando viene fatta col prezzo in mano e pagabile a lungo tempo, si accosta molto alle facilità dell'allivellazione. Ma non è però equiparabile alla medesima, ed il livellare è più libero nell'affrancazione che nol sia il compratore nei pagamenti del prezzo. Perciò l'utilità speciale del contratto enfiteutico non è facile ad escludersi. Anzi rimangono molti beni dove l'allivellazione è necessaria, quelli, cioè, che sarebbero più difficili a venderli, sia per la località in cui si trovano, sia per le condizioni agronomiche, sia per la necessità di miglioramenti, sia per mancare capitali onde estinguere il prezzo.

L'altra utilità è questa (e qui pure io prego la Commissione a compiacersi di attendere alle ragioni da cui sono mosso), l'altra utilità dell'enfiteusi è questa, che noi dobbiamo fornire al fondo del culto una dotazione di rendita, e non di capitali. Io sentiva dire a taluno dei nostri colleghi, il quale suole occuparsi del bilancio e del debito pubblico, che, avendo preso notizie statistiche intorno al fondo pel servizio del culto, ragguagliava le spese annue a circa 30 o 35 milioni. Ma più o meno che sia questa cifra, non varia lo scopo, il risultato della mia proposta; imperocchè molti milioni di rendita annua bisognerà destinarli in ogni modo al servizio del culto.

Ma voi stessi, o signori, della Commissione, avete ben fatto a costituire il fondo per le annue spese con altrettante rendite annuali: imperocchè vi destinate quella parte di rendita pubblica che già è pervenuta allo Stato colla soppressione delle corporazioni religiose; e mirate a creare altra rendita per supplirvi. A tale effetto non è peraltro necessaria la vendita dei beni, e basta concedere enfiteusi, le quali danno una rendita territoriale, e si convertono mediante l'affrancazione in risegna di rendita pubblica. Altronde, cosa ci propone quel progetto che discutiamo? Non altro che di dare le risegne di rendita pubblica trovata presso le corporazioni religiose in forza delle affran-

cazioni di antiche enfiteusi, e più i censi annui, e le rendite livellari tuttora esistenti.

Voi, signori commissari, vi siete ben apposti quando avete ritenuto, che il fondo del culto non è se non un assegno per le spese di servizio religioso; ossia avete riconosciuto il bisogno di rendita da spendersi annualmente, senza che per questo occorresse un fine, quindi esso non ha bisogno di patrimonio, di capitali. Ben fecero adunque i legislatori che sin dal passato secolo dettarono le leggi di manimorte, inquantochè mirarono a convertire il patrimonio degli enti ecclesiastici in una rendita annua che era quella sola che a tali enti occorreva.

Or bene tutta quella quantità che mancherebbe all'annua rendita per il servizio del culto si dovrà ricavare da una massa cospicua dei beni già ritenuta dal demanio e da quel più che esso ricaverà, estendendo la sua presa di possesso. Ma per far questo avete voi bisogno di vendere tutto? No. Lucrate voi forse nella vendita? No. Dunque perchè volete far tante vendite, se esse sarebbero difficili e disastrose per lo Stato, e rovinose anche per la concorrenza che farebbero alle alienazioni private ed alle espropriazioni dei creditori?

Eppure per cotale vendite annue si sopperisce col livello, ragguagliandone la concessione al cinque per cento, ossia costituendo i canoni sulla base del cinque per cento.

Si potrebbe però dire: ma se noi creiamo nuovi livelli, verrà il giorno nel quale potranno i nuovi livellatori offrirvi della rendita scadente, e quindi far scemare l'ammontare dei proventi all'epoca dell'affrancazione. Signori, le oscillazioni del debito pubblico cadono sul prezzo delle cartelle, ma non sulla rendita. D'altra parte non è irrimediabile il guaio che le affrancazioni si facciano abusando del corso della rendita; e si può stipulare il patto che il canone sia ragguagliato sopra basi fisse e corrispettive. Appunto il nuovo Codice civile ha delle prescrizioni molto rigide rapporto alla affrancazione, e vuole si restituisca un capitale proporzionato. Avete voi fede nel Codice? Se non l'avete, parlate chiaro, affinché si pensi al rimedio in questa legge. Ma per escludere l'allivellazione non create obbietti, i quali se fossero veri cadrebbero sotto il vostro martello, e potreste immediatamente schiacciarli.

Infine, vi è un altro vantaggio ad introdurre l'allivellazione, anzichè la vendita, di una massa di beni che non è indifferente. Se alliverete quelli che occorrono per completare i trenta o quaranta milioni di fondo del culto, avrete tante meno vendite da fare; e la vostra operazione economica sarà più pronta e meno dispendiosa.

Signori, il livello facilmente si eseguisce; su di esso non incontrate perdita; ma nella vendita voi dovete affrontare complicità maggiori dell'asta; voi dovete

correre il rischio che l'incanto resti frustrato, e che, come prevede questo stesso progetto, si debba venire a sussidiari compensi. Di più, la vendita vi sottoporrà a formalità, a spese che nell'allivellazione non s'incontrano. E poi bisogna che facciate col prezzo un'altra operazione, cioè la conversione di esso nell'acquisto di tante cartelle del debito pubblico. Esso oscilla: oggi è in basse condizioni; ma, viceversa, se direte di volerne nondimeno una frazione, saranno pronti gli speculatori ad imporvi un immediato rialzo. È un conforto più appariscente che reale quello di dire: facciamo questa vendita di beni per redimere il debito. Sarebbe gran ventura aver mezzi di redimerlo in parte; ma bisognerebbe redimerlo senza dirlo, e quando si potesse sorprendere la rendita caduta al basso; ma se deve intraprendersi un'operazione palese e lenta, i fondi pubblici rialzano appunto allorchè si procede a ricomprarli.

Comunque siano queste questioni economiche, io domanderò: che cosa nuoce introdurre anche la forma dell'allivellazione fra i modi di alienare i beni delle corporazioni e degli enti ecclesiastici? Se essa non nuoce all'operazione dei 600 milioni; se essa corrisponde ai bisogni annessi pel servizio del culto; se essa moltiplica i modi di contrattare i beni; se essa è semplicissima in se medesima; se è anche simpatica alle popolazioni; se vi disimpegna da molte operazioni; se non complica maggiormente il debito pubblico, mi pare che voi dobbiate adottarla per tutti quei beni dei quali non è necessaria la vendita.

Comunque siasi, io conchiudo che l'idea che ho avuto l'onore di sottoporvi domina in molte menti, ed è nei calcoli di molti piccoli capitalisti. Agli incanti per la compra sono più rari coloro che si presentano: volere o non volere, nelle campagne segnatamente, il livello è creduto un contratto utile, e molti vi si affacciano.

Ognorachè la mia proposta sia stata presentata alla Camera con quella lucidezza con cui io la sento, spero che l'adotterete. Comunque siasi, ne terrà conto il paese. Se io ho preso su questa legge talvolta la parola, credo che mi sarà resa giustizia di riconoscere che l'ho fatto sempre per principii liberali e per amore dei vantaggi economici, e certamente nell'intento di contribuire ai vantaggi dello Stato.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Nisco, Servadio ed altri propongono quest'aggiunta all'articolo 7:

« È data facoltà al Governo di autorizzare, con decreti reali, ai termini della legge 14 giugno 1866, istituzioni di credito fondiario, non che speciali convenzioni con società agricole e fondiarie che si potessero in ciascuna provincia formare per l'amministrazione a rischio e pericolo e per la vendita dei beni immobili passati al demanio dello Stato, in virtù della presente legge, sulla base di una compartecipazione, qualora il ricavato della vendita ecceda il prezzo su cui, a forma

dell'articolo 10, si aprirà la gara, e con una previsione non maggiore del 3 per cento. »

**GUERRIERI GONZAGA.** Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**GUERRIERI GONZAGA.** Mi pare che sotto l'apparenza di un'aggiunta ad un articolo, si entri in una nuova discussione. Ne abbiamo già tre che s'intralciano. Vi è la questione dell'amministrazione; vi è la questione finanziaria; v'è una discussione speciale sull'alienazione dei beni. Ora se ne presenta una quarta sul credito fondiario. Non è questo certamente il modo di far progredire la discussione. Mi pare che prima bisogna terminare la discussione sull'amministrazione, e procedere poi a discutere quelle questioni che hanno una vera attinenza colle finanze.

**LUALDI.** Entrando nelle viste dell'onorevole Guerrieri-Gonzaga propongo su quest'aggiunta all'articolo 7 la questione sospensiva.

Credo che non sia opportuno autorizzare il Governo a trattare con istituti di credito che non sono ancora nati. Più tardi, quando il Governo potrà presentarci qualche cosa di concreto, ci occuperemo di questa questione, quindi propongo che la discussione di questa aggiunta si differisca alla riconvocazione della Camera, quando il Governo ci potrà presentare una proposta formale.

**NISCO.** Gli onorevoli Guerrieri e Lualdi ci hanno voluto giudicare prima d'averci intesi.

Qui si tratta di una questione molto importante. Coi sette primi articoli abbiamo tolti al clero i beni, li abbiamo incamerati. Ora bisogna vedere che cosa si ha da fare di questi beni. Qui sta tutta una questione economico-sociale. Se si creeranno degli interessi per vendere questi beni, se questi beni si venderanno, avremo fatto una legge utilissima al paese, altrimenti avremo fatto passare i beni della manomorta del clero in una mano più che morta, ma mortifera, qual è quella del pubblico erario.

**PRESIDENTE.** Onorevole Nisco, io sto agli ordini della Camera, e lascio parlare i signori deputati quando la Camera vi consente, ma siccome è stata proposto la mozione d'ordine, è mestieri ch'ella si limiti a parlare sulla medesima.

**NISCO.** Appunto per rispondere alla proposizione d'ordine, debbo far osservare che io non ho voluto proporre un articolo onde stabilire il credito agricolo od il credito fondiario, bensì ho voluto introdurre uno dei modi pei quali le vendite si possano rendere possibili, mercè l'intervento opportunissimo e facendo di coteste istituzioni, che assisteranno col capitale gli acquisti fondati sulle speranze delle produzioni future.

Quando discuterò quest'articolo, dimostrerò alla Camera come dei 250 milioni che furono messi in vendita dal pubblico demanio, nei primi due anni non se ne sono venduti che 33 milioni, nei due anni succes-

sivi, quando vi è intervenuto una società industriale, avvegnachè molto censurata, ne ha venduti per 53 milioni: dunque nei primi due anni non si è avuto che un aumento del 16 per cento, mentre negli altri due anni, quando cioè intervenne la società industriale, si è avuto un aumento del 26 per cento. Ciò vuol dire che quando noi vogliamo fare delle cose serie, quando noi veramente vogliamo vendere questi beni, quando vogliamo che dalla manomorta questi beni passino nelle mani vive dei cittadini, bisogna creare degl'interessi perchè questi beni siano venduti.

Non vogliamo, permettete che ve lo dica, ritornare al medio evo e provvedere alla vendita de' beni demaniali come si può provvedere all'andamento di un ospedale, cioè per mezzo delle Commissioni di beneficenza gratuita.

Voi potrete avere degli uomini di buona volontà che si incaricano con molta cura della vendita dei beni demaniali; ma appunto perchè questi non hanno interesse proprio e sono anzi sovente circuiti da un interesse opposto, cioè da coloro che hanno l'uso di questi beni e non vogliono lasciarli vendere, importa che questi beni demaniali sieno venduti. Pensate che per 180 milioni di beni demaniali non abbiamo che cinque milioni netti nel bilancio attivo dello Stato, cioè neanche il terzo di quanto ci costerebbe cotesta somma.

**PRESIDENTE.** Le pare di essere sempre nella mozione d'ordine?

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**NISCO.** Io credo di essere sulla quistione della mozione d'ordine.

Io sostengo che debbo sviluppare il mio emendamento come un modo per effettuare la vendita dei beni demaniali; e quando mi avranno inteso, ed io sarò brevissimo, allora spetterà alla Camera il giudicare.

**RATTAZZI,** *presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.* Mi pare che sono due le proposte d'ordine che furono messe innanzi: l'una ha da far nulla coll'altra; io aderisco all'una e non potrei aderire all'altra.

L'onorevole Guerrieri-Gonzaga ha proposta una mozione d'ordine nel senso che prima si discutano le disposizioni relative alla vendita ed alle forme della vendita, e poi si passi a discutere la mozione Nisco ed altri per la istituzione di un credito fondiario e agricolo.

Io credo che ha ragione l'onorevole Guerrieri-Gonzaga, che prima cioè si debba deliberare sul modo di vendita, e poi provvedere all'istituzione di questo credito, se sarà del caso.

Vi è poi la proposta Lualdi, il quale vorrebbe non già rimandare la discussione della proposta Nisco dopo la deliberazione sulla vendita e forma di essa, ma a tempo indefinito, cioè quando sarà riconvocato il Parlamento.

A quest'ultima proposta non potrebbe essere il caso di aderire, perchè dal momento che una proposta si collega strettamente colla legge in discussione, il proponente ha diritto che la sua proposta sia almeno discussa, salvo alla Camera non accettarla. In secondo luogo credo non convenga, perchè è cosa opportuna che la Camera si occupi del modo per fare che la vendita da lei ordinata ottenga il suo compimento; non basta provvedere al come debba essere composta quest'amministrazione, ma è ben più necessario provvedere al modo che non siano per mancare i compratori.

Se gettate sul mercato una massa di beni, e non procacciate agevolezze ai compratori, la vendita non si farà.

Io non entro nella questione, dico solo che c'è un nesso strettissimo tra la proposta Nisco e quella della Commissione, epperò non può a meno di essere discussa.

Io quindi aderisco alla proposta Guerrieri, di non discutere la proposta Nisco se non dopo che siasi deliberato sull'articolo 7, affinchè sia provveduto al modo di aiutare i compratori mediante questo credito fondiario-agricolo; ma respingo la proposta dell'onorevole Lualdi, il quale vorrebbe che fosse senz'altro rinviata alla calende greche la proposta dell'onorevole Nisco.

**LUALDI.** Io tengo soltanto a rettificare che io non ho mai inteso di rimandare alle calende greche la proposta Nisco quando ho detto che la si rimetta al mese di novembre.

Mi riservo quando saremo alla discussione dell'argomento di enunciare le mie idee in proposito.

**PRESIDENTE.** Allora pongo ai voti prima di tutto la proposta dell'onorevole Guerrieri, che si discuta prima sulla vendita...

**NISCO.** Domando la parola. (*Rumori d'impazienza*)

*Voci.* No! no!

**NISCO.** Scusino, quando si tratta di portare la discussione di questa mia aggiunta all'articolo 15 o 16, cioè prima di entrare nella parte finanziaria, e tale mi sembra che sia la proposta dell'onorevole Guerrieri, io l'accetto volentieri senza venire a discussione.

**PRESIDENTE.** Insiste l'onorevole Lualdi sulla sua mozione?

**LUALDI.** Non insisto.

**PRESIDENTE.** Se l'onorevole Lualdi non insiste, consentendo l'onorevole Nisco che sia rimessa la discussione della sua aggiunta prima dell'articolo 17, e dopo che siano votati gli articoli che riguardano la vendita dei beni, non è più il caso di passare ai voti.

L'onorevole Sineo insiste nella sua proposta?

**SINEO.** Insisto.

**PRESIDENTE.** Vuole che se ne dia lettura?

**SINEO.** Come piace al signor presidente.

**PRESIDENTE.** « Art. 7. I beni immobili, già passati al demanio per effetto della legge 7 luglio 1866, e quelli

trasferitigli in virtù della presente legge, saranno in ciascuna provincia amministrati, per conto dello Stato, sotto la sorveglianza di una Commissione composta di dieci membri, nominati cinque dal Governo e cinque dal Consiglio provinciale.

« Art. 8. Ogni Commissione di sorveglianza, entro tre mesi, dovrà mandare al ministro di finanze uno stato descrittivo di tutti i beni di detta provenienza esistenti nella provincia col suo voto motivato e specifico intorno al miglior modo di disporre di ciascuno stabile a profitto dello Stato, o vendendolo o affittandolo.

« Proporrà, secondo le occorrenze, la divisione di quei beni in piccoli lotti e le condizioni dei contratti.

« Art. 9. Questi stati saranno trasmessi al Consiglio di Stato, il quale dovrà, provvedendo d'urgenza, dare il suo parere motivato sopra ciascuno dei voti espressi dalle Commissioni di sorveglianza.

« Art. 10. Il Governo potrà disporre di ciascun stabile nei modi concordemente suggeriti dalle Commissioni di sorveglianza e dal Consiglio di Stato.

« Pegli stabili intorno ai quali siavi disparere tra i due corpi consultivi o tra questi ed il Governo, si disporrà con legge. »

SINEO. L'onorevole presidente del Consiglio ha anticipatamente esposte le ragioni che determinarono principalmente il mio emendamento.

Io credo che, affidata l'amministrazione ad una commissione come vorrebbe la nostra Giunta, non offrirebbe guarentigia sufficiente.

Notava l'onorevole presidente del Consiglio che il solo amministratore veramente di mestiere che sarebbe chiamato in quella Commissione sarebbe il prefetto, il quale dovrebbe davvero essere un amministratore, ma non lo è sempre. Quando esso è un amministratore, è occupato sufficientemente dalla sua attività; non ha tempo di prender parte ad alcuna amministrazione speciale, la quale richiede mansuetudine e costanza nell'andare.

Credo di lasciare l'amministrazione di questi beni agli agenti ordinari del demanio.

RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze. Sono perfettamente d'accordo.

SINEO. Ed io sono in ciò d'accordo coll'onorevole Calvo.

L'onorevole Calvo cominciava il suo emendamento col dire che « i beni immobili già passati al demanio per effetto della legge del 7 luglio 1866, e quelli trasferitigli in virtù della presente legge, saranno amministrati e venduti dalla direzione del demanio per conto dello Stato. »

Se la Camera accettasse il mio emendamento, implicitamente adotterebbe quello dell'onorevole Calvo, cioè manterrebbe la legge in vigore, in quanto all'amministrazione demaniale. Solo mi pare ragionevole, come

osservava l'onorevole presidente del Consiglio, che questa speciale amministrazione, che concerne i beni già appartenenti all'asse ecclesiastico, sia soggetta ad una sorveglianza, e questa sorveglianza mi pare molto opportuno di affidarla ad una Commissione composta di elementi che corrispondono all'incirca alle viste della Commissione. Prescindendo dall'indicare specificamente il prefetto, o il procuratore del Re, od altri ufficiali esistenti nella provincia, trovo meglio che il Governo, secondo le circostanze, nomini i membri di questo Consiglio, libero di sceglierli fra i funzionari, o fra altri cittadini probi ed intelligenti.

Cinque di questi membri poi, appunto perchè la provincia ha un grande interesse nel fare che questi beni si vendano nel miglior modo possibile, vorrei che fossero nominati dal Consiglio provinciale.

Affiderei a queste Commissioni provinciali di determinare il modo con cui si dovrebbe disporre di questi beni; ciò che dipende essenzialmente dalle condizioni locali. In alcune provincie, le vendite a piccoli lotti sarebbero vantaggiosissime, in altre forse sarebbero impossibili, o di un risultato molto problematico. In alcune provincie sarebbe ottimo il sistema che l'onorevole Panattoni sviluppava dell'aliivellazione.

Io non mi sono servito della parola usata dall'onorevole Panattoni, perchè non appartiene più alla legislazione attuale; non abbiamo la parola *livello* nel Codice civile, ma abbiamo l'equivalente nella *rendita fondiaria*.

Questa rendita può essere perpetua e può essere temporaria. Se è temporaria, essa debbe comprendere nella prestazione annua il fondo di ammortamento.

Io sono sempre d'avviso che i migliori consiglieri, per scegliere fra i vari mezzi di alienazione siano precisamente quelli che abitano le provincie, che hanno avuto l'incarico dal Governo di quella parte del

Quando per le ragioni di cui ho parlato si potesse avere qualche consiglio di Stato, e per non avere di un grandissimo valore, verrebbe a costituirsi delle Commissioni provinciali fosse sottoposto al Consiglio di Stato. Io preferisco il Consiglio di Stato, corpo regolarmente costituito per esercitare le attribuzioni analoghe.

Se questo è d'accordo colla Commissione provinciale, il Governo deve avere piena facoltà di disporre, nel modo che gli è suggerito da questo doppio grado di consiglieri; se il Governo dissente, o se dissentono tra loro i corpi consultivi, bisogna applicare la legge generale, che non permette di disporre dei beni dello Stato senza una legge speciale. Sarà raro il caso del dissenso, ed in questo caso è opportuno che non si proceda che con una legge speciale.

La mia proposta lascia la via aperta a tutti i modi coi quali il ministro di finanza può desiderare di disporre di quella larga sostanza che la legge attuale mette a disposizione del Governo.



Anche il sistema proposto dall'onorevole Nisco, e di cui è differito lo sviluppo, potrà trovare il suo luogo secondo i suggerimenti che saranno dati dalle Commissioni provinciali. Là dove si crederà che sia miglior sistema di affidarsi ad un istituto di credito o ad una Banca fondiaria, o a qualche altra istituzione di simil genere per trarre partito dei beni, i Consigli provinciali lo indicheranno. Il Consiglio di Stato darà anche il suo voto su di ciò, e se vi sarà dispartire si consulerà la Camera.

Prego la Camera di prendere in considerazione il disegno che le sottopongo, il che mi pare conciliare perfettamente gl'interessi del Governo e quelli delle provincie.

**GUERRIERI-GONZAGA.** (*Della Commissione*) La Camera può ben credere che io mi limiterò alla parte amministrativa. In brevi parole io le farò la storia di questo articolo, perchè è uno di quelli che trovò maggior discrepanza in seno della Commissione stessa. L'articolo ebbe origine dalle critiche. Come si suole far sempre, si critica quello che è fatto, e poi si fa non egualmente bene, e si cade in altri inconvenienti non minori di quelli che si volevano evitare.

Si è detto che la vendita dei beni demaniali era proceduta malamente, si è detto che v'era stata una grande lentezza, che v'era stato un soverchio abuso delle vendite a trattative private, e che non si era sempre rigorosamente osservato il sistema delle aste. Quindi la Commissione per ovviare a questo inconveniente stabilì il principio delle Commissioni autonome locali e si è preoccupata anche di fissare le norme dell'asta incorrendo nel rimprovero di aver fatto piuttosto un regolamento che una legge. Ma quando siamo venuti al modo di stabilire questa amministrazione locale, le differenze nella Commissione sono state grandissime.

La minoranza della Commissione sosteneva che appartenesse al demanio come proprietario dei beni l'amministrare ed il vendere salvo quella controlleria che sarebbe stata riconosciuta opportuna. Alcuni altri, invece, che propendevano per la devoluzione dei beni ai comuni, non avendo ottenuta la maggioranza su questo terreno, hanno ripresa la questione nell'articolo di cui si tratta, come accadde precisamente oggi alla Camera, quando l'onorevole Alvisi, avendo trovato che si opponeva una questione pregiudiziale al suo controprogetto, lo ha ripreso come emendamento al sistema di amministrazione. Lo stesso accadde nella Commissione; e quindi essa si è dovuta battere più volte, ora per combattere il sistema della devoluzione ai comuni, ora il sistema che voleva che i comuni avessero una parte preponderante in questa amministrazione, ora che ne avessero le provincie. Chi voleva l'elemento governativo, ma non preponderante; chi l'escludeva affatto. Finalmente, credo per un voto, vinse il partito che la proponderanza fosse almeno dell'elemento governa-

tivo. Ecco in che modo uscì questo articolo del quale io non assumo la responsabilità, poichè appunto io faceva parte della minoranza.

Questo articolo è un compromesso; ora se nelle questioni politiche i compromessi possono riuscire talvolta utili; io credo che nelle questioni legislative sieno un pessimo spediente.

**CORTESE.** (*Della Commissione*) Non può dirsi veramente che questo articolo sia stato un compromesso. La maggioranza della Commissione alla quale appartengo non credette di fare una transazione, ma bensì di attuare un principio, salvo alla Camera il giudicare se sia stato un principio esatto ovvero un principio inesatto. La maggioranza della Commissione ha veduto che qui non si trattava di una operazione normale la quale avrebbe dovuto aver luogo, ma si trattava di una operazione straordinaria, eccezionale, e che compiuta una volta non avrebbe dovuto più ripetersi. Noi facciamo passare allo Stato una gran massa di beni, ma non vogliamo che lo stato ne rimanga lungamente in possesso. Vogliamo che questi beni siano sollecitamente venduti, e che intanto sieno bene amministrati, perchè non si deprezzino.

Ora noi, per quante informazioni ci si son date, abbiamo avuto ragione di persuaderci che il demanio, sia per la quantità immensa di cure che gli sono piombate addosso, sia per altre ragioni che qui non occorre discutere, non è stato il migliore amministratore dei beni dello Stato.

Ora la maggioranza della Commissione diceva: giacchè si tratta di una operazione straordinaria eccezionale, facciamo che questa operazione transitoria si compia con mezzi transitorii.

Noi sappiamo che lo Stato vende una cosa sua, ma tutti riconosciamo che c'è una specie di interesse locale perchè questa cosa sia venduta bene non solo pel vantaggio generale dello Stato, ma anche nell'interesse particolare di quelle popolazioni, in mezzo alle quali si trovano i beni da vendere.

Dunque abbiamo detto: facciamo che lo Stato abbia un aiuto nelle rappresentanze locali, nel mentre riconosciamo che la prevalenza deve essere all'elemento governativo, perchè noi non mettiamo in dubbio che questi beni appartengono alla totalità della nazione, che questi beni debbano essere nell'interesse di tutti amministrati e venduti. Quindi abbiamo proposte quelle tali Commissioni governative, in cui entra l'elemento elettivo come aiuto.

L'onorevole presidente del Consiglio diceva: « Ma questa è una Commissione della quale non so rendermi ragione. Ma come volete che per interessi governativi vi siano delle Commissioni in cui entri l'elemento elettivo locale! »

Ma il presidente del Consiglio sa meglio di me che questo accade in molte altre questioni d'indole governativa.

Certo le tasse governative sono di alto interesse dello Stato; nondimeno vi sono Commissioni provinciali e comunali, le quali decidono e prendono dei provvedimenti che sono relativi agli interessi dello Stato.

L'onorevole presidente del Consiglio ha detto ancora che si amministra collettivamente meno bene che non si faccia da un solo.

Ma mi permetta l'onorevole presidente del Consiglio che io gli ricordi come noi abbiamo in tutte le amministrazioni l'elemento collettivo. Infatti che cosa è l'amministrazione dei comuni? Non è rappresentata forse da un elemento collettivo che si chiama *Giunta comunale*?

Il sindaco non è che l'esecutore delle deliberazioni della Giunta, ma non c'è atto di amministrazione, il quale si possa fare dal sindaco, persino un affitto; in qualunque cosa che riguarda il patrimonio del comune, si delibera dalla Giunta, la quale, deliberando, amministra; ed il sindaco non fa che eseguire le deliberazioni della Giunta.

Abbiamo l'amministrazione delle provincie. Ma chi amministra la provincia? È forse il prefetto? No, è la deputazione provinciale; e la deputazione provinciale è un ente collettivo come tutti sanno.

Dunque non mi pare che ci sia poi da appuntare di stranezza la Commissione, quando ha immaginato di dare l'amministrazione di questo patrimonio ad enti collettivi.

E notate che qui si fa una gran pompa della responsabilità di un solo; si dice: quando sono parecchi, voi non trovate la responsabilità, e spesso si fa male; invece, quando è un solo, c'è la responsabilità.

Io per verità non ho gran fede in queste pretese responsabilità che si risolvono poi in certi vapori che si dileguano, e spariscono nel nulla.

Io ho fede in una certa guarentigia, la quale nasce non dal far dipendere i fatti dalla volontà di un solo, ma dal concorso di diverse volontà. Il male, in tal guisa, è meno difficile che quando dipende dalla volontà di un solo, poichè è agevole il supporre che diverse volontà non si accordino a fare il male.

Ecco perchè noi, supponendo che ci possano essere degl'interessi privati sul fare la vendita piuttosto a questo modo che a quell'altro, piuttosto in grandi lotti che in piccoli, piuttosto prima di questo che di quel fondo, vogliamo che ogni cosa che si faccia sia l'opera del concorso di cinque volontà, e non di una sola.

Ecco perchè abbiamo voluto l'amministrazione degli enti collettivi, anzichè quella di un solo. Si dice: ma noi vogliamo anche questi enti, ma li vogliamo come Commissioni di sorveglianza, come Commissioni di vigilanza.

Io debbo francamente dichiarare alla Camera che non ho nessunissima fede in queste Commissioni di vigilanza; io ho l'onore di appartenere, per mandato

della Camera, ad una di queste Commissioni di vigilanza; ebbene, debbo confessare schiettamente che non si è mai convocata questa Commissione, e probabilmente cesseremo di essere Commissione e non ci saremo neppure conosciuti.

O voi volete dare una parte operosa a queste Commissioni, ed allora saranno un bastone fra le gambe di coloro che debbono amministrare, se per amministrare hanno bisogno del concorso, dell'avviso di queste Commissioni, e questo avviso dovrà essere una cosa seria. O voi volete una formalità che abbarbagli, che seduca quelli che sono facili ad essere contentati, ed allora fatelo pure; ma mi pare, permetta la Camera l'espressione poco parlamentare, mi pare una cosa non seria. Quindi, convenendo pure che il nostro non sia il migliore dei sistemi, ma credendo che sia il migliore di quelli che furono proposti, noi lo raccomandiamo al voto della Camera, e speriamo che vorrà approvarlo.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Alfieri.

*Voci.* Non c'è!

**PRESIDENTE.** L'onorevole La Porta ha facoltà di parlare.

**LA PORTA.** Dopo quello che ha detto l'onorevole Cortese ho poco da aggiungere in sostegno dell'articolo della Commissione. Ammetto che la questione sollevata dall'onorevole Nisco sia rimandata, e non direi una parola, se l'onorevole mio amico Sineo non l'avesse accennata di passaggio. Ma l'onorevole presidente del Consiglio il quale diceva che egli non sa se l'operazione della vendita riuscirà, se al mercato affluiranno i compratori, deve piuttosto badare a che si sviluppi il credito del paese, anzichè affidare ad intermediari l'operazione della vendita, perchè altrimenti noi ricadremo in quei famosi Dumonceau ed Erlanger, che per fortuna del nostro paese pare che siano finiti.

Io non so, chè non ho inteso bene, se l'onorevole Cortese nel difendere l'articolo della Commissione abbia ricordato l'esperienza che hanno fatto in Sicilia le Commissioni provinciali così organizzate come propone la nostra Commissione.

Esse hanno fatta una buonissima prova, hanno assicurata la garanzia delle operazioni riguardo alle enfiteusi.

Io ritengo che la partecipazione dell'elemento elettivo nelle operazioni di vendita sia stata una efficace garanzia in Sicilia, e che sia questo il titolo per cui la nostra Commissione ha riprodotto questo elemento in questa legge. Noi abbiamo osservato nelle operazioni relative all'enfiteusi in Sicilia, che i prezzi all'asta si sono triplicati, quadruplicati qualche volta, raddoppiati sempre.

Lasciamo dunque le Commissioni consultive, la cui efficacia è un'irrisione proverbiale, e seguiamo il buon esempio che noi abbiamo sperimentato, affidando

Forazioni o Commissioni locali elettive, le quali vi sono interessate. Quando si tratta di dividere le terre per aumentare il loro valore, chi meglio potrà conoscere la loro attitudine per la piccola o per la grande coltura, e quindi la loro divisione o l'agglomeramento, chi più potrà conoscere queste cose che le persone che si trovano sul luogo, e che per lo più sono coltivatori di terre?

E poi non abbiamo noi, in forza della legge del 7 luglio, attribuito ai comuni un quarto dei beni delle corporazioni soppresse? E questo quarto non sarà esso tanto maggiore, quanto più grande sarà il prezzo che si sarà ricavato dalla vendita di questi beni? E non è alle provincie che è affidata la tutela degli interessi dei comuni?

Dunque anche giuridicamente è provata necessaria la parte fatta all'elemento provinciale in quest'operazione.

Io non credo che siano necessari ulteriori argomenti per persuadere la Camera ad approvare quest'articolo di legge, ed a determinare che la vendita deve essere fatta per conto dello Stato, e che deve essere escluso qualunque ente intermedio, il quale mentre non garantisce nulla, fa incontrare al paese tutti quegli inconvenienti per i quali specialmente due progetti di legge sono stati dalla Camera respinti.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Nervo.

**NERVO.** Io convengo colla onorevole Commissione che in questa gravissima operazione del disammortamento dei beni ecclesiastici, in cui si dovrà procedere non solo alla vendita, ma anzitutto all'accertamento della qualità e quantità di questi beni, al modo il più conveniente di trarne immediatamente il miglior partito col mezzo degli affittamenti, sia indispensabile lo intervento di Commissioni locali per dirigere e sorvegliare da vicino tutte le singole operazioni che si dovranno eseguire onde assicurare efficacemente gl'interessi dello Stato e soddisfare alle condizioni economiche di ogni provincia.

L'esatto accertamento della qualità e della quantità dei beni di cui si tratta, come pure il sollecito affittamento di quelli che si trovano coltivati ad economia diretta o a mezzadria, sono indispensabili per evitare che non vada perduta parte della loro rendita. Ora io chiamo su di ciò particolarmente l'attenzione della Commissione e della Camera, perchè non ho ancora inteso chi si sia preoccupato in modo particolare di questa questione. La rendita di questi beni raggiunge una somma cospicua, e, se i beni saranno bene amministrati, essa deve concorrere a porgere al Governo i mezzi di pagare gl'interessi e l'ammortamento di qualsiasi titolo di credito che venga emesso per anticipare la realizzazione del prezzo dei beni stessi.

Convengo colla Commissione intorno alla necessità di mettere acanto all'amministrazione demaniale un ente il quale conosca in modo particolare le condizioni

economiche ed agrarie d'ogni località, e possa suggerire all'amministrazione quei provvedimenti a cui questa per sè stessa non saprebbe pensare. In ciò sono anche dello stesso avviso dell'onorevole La Porta. Ma mi domando se questo ente, se, cioè, la Commissione provinciale, proposta coll'articolo 7 del progetto di legge, sarà essa stessa nel concetto della Commissione l'esecutrice delle proprie decisioni. Veggo che questa Commissione sarebbe composta dei più alti funzionari che si trovano in ciascuna provincia, i quali sono costantemente occupati a disimpegnare le loro difficili e delicate incumbenze o nella parte giuridica, o nella parte amministrativa. Ora come farà questa Commissione a tracciarsi ogni giorno il programma di ciò che deve fare, ad esaminare gli atti di accertamento ed affittamento dei beni, a studiare le condizioni economico-agrarie della propria provincia per adottarvi la divisione in lotti dei beni, e finalmente ad eseguire le operazioni della vendita, se essa non avrà a sua disposizione l'elemento amministrativo che eseguisca esattamente le sue deliberazioni?

Tutte le operazioni che la Commissione dovrà fare sono d'indole tale, che ne richieggono l'assistenza permanente. Ora non so come i funzionari che saranno chiamati da questa legge a comporre questa Commissione, potranno disimpegnare secondo i veri interessi dello Stato e di ciascuna località queste difficili incumbenze. Mi pare quindi che l'articolo 7 proposto dalla Commissione dovrebbe essere completato con qualche disposizione che valga a dare alle Commissioni provinciali il mezzo di far eseguire le operazioni che la legge sarà per stabilire, e questi mezzi devono cercarsi nell'amministrazione demaniale e non in nuovi uffici composti di un personale inesperto.

Pensiamo, o signori, che qui si tratta di un'operazione vastissima, della quale il Governo deve in ogni contingenza, avere la direzione, qualunque sia il sistema che si adotterà per eseguirla; altrimenti non si potrà mai dare a quest'operazione quell'indirizzo che è indispensabile per farla servire a rialzare il credito dello Stato. E invero, le rendite saranno fatte con viste diverse, o con diverse modalità, con maggiore o minore oculatezza in ciascuna provincia; ne avverrà che alla fine dell'anno, invece di poter contare e sul provento degli affitti e delle mezzerie, e sopra una serie di vendite fatte in modo regolare e conforme alle esigenze delle condizioni economiche di ciascuna località, il Governo, malgrado la cooperazione di questa Commissione, si troverà tuttavia nell'impossibilità di poter convenientemente utilizzare questa speciale risorsa che rimane al paese, per migliorare la sua situazione finanziaria.

Ripeto adunque essere indispensabile che la legge dia al Governo i mezzi per assicurare la riuscita della sua operazione, onde tanto all'interno quanto all'estero si sappia che essa sarà condotta in modo da sod-

disfare non solo alle esigenze locali rispetto alle condizioni agrarie ed economiche di ogni provincia, ma eziandio alle urgenti necessità della finanza. E questo non sarà possibile se il Governo non avrà la possibilità di dirigere egli stesso con energia, con unità di vedute la grande operazione di cui si tratta colla efficace cooperazione di queste Commissioni locali, alla idea delle quali io mi accosto. Epperò vedrei con piacere che la Commissione ammettesse una qualche modificazione al suo articolo in questo senso di non incagliare l'azione del Governo, di dare alle Commissioni provinciali un mandato di immediata direzione e sorveglianza delle operazioni cui si dovrà procedere, di attribuire all'amministrazione demaniale l'esecuzione delle operazioni medesime.

Con ciò credo si farà conoscere al paese ed all'estero che l'Italia, alla quale la provvidenza serbò intatta una sì grande ricchezza nei giorni del suo risorgimento, per consolidare l'editizio della sua unificazione politica, saprà usarne con assennatezza di vedute tanto nei riguardi amministrativi quanto nei riguardi economici e finanziari.

Quindi senza aggiungere altro, prego la onorevole Commissione a favorirmi uno schiarimento sulla questione su cui mi permisi di chiamare la sua attenzione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Calvo avrebbe in questa guisa modificato il suo emendamento uniformandosi, come egli crede, alla proposta del presidente del Consiglio de' ministri.

Emendamento all'articolo 7 della Commissione:

« I beni immobili già passati al demanio per effetto della legge 7 luglio 1867, e quelli trasferiti in virtù della presente legge saranno amministrati, venduti dall'autorità demaniale, sotto la immediata sorveglianza di una Commissione istituita.

« Tale Commissione sarà composta dal prefetto che ne sarà il presidente, del direttore del demanio, di un membro nominato dal ministro delle finanze e di due probi cittadini eletti ogni anno dal Consiglio provinciale.

« Una Commissione centrale di sindacato composta di due deputati, di due senatori, di un consigliere di Stato, di un consigliere della Corte dei conti, del direttore generale del demanio, e del direttore del fondo del culto, invigilerà continuamente sull'amministrazione e sulla vendita dei beni.

« Essa presenterà ogni sei mesi al Parlamento una relazione sull'andamento dell'amministrazione, e sulla vendita dei beni, la quale relazione sarà esaminata dalla Commissione generale del bilancio.

« Le attribuzioni delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale saranno stabilite con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale. »

La parola è all'onorevole Nisco.

**NISCO.** Io risponderò all'onorevole La Porta intorno

all'accusa che mi ha fatta quando svilupperò la mia aggiunta. Per ora gli farò solo questa osservazione:

Ho innanzi a me gli elenchi delle operazioni fatte dalla società dei beni demaniali a fronte delle operazioni fatte dal demanio direttamente.

Io non voglio entrare a disaminare come fu fatta questa società e in quale necessità dello Stato, e come è diversa da quelle da me proposte; dirò soltanto che, per essere intervenuta la mano interessata ad operare la vendita, si sono venduti due quinti di beni di più nello stesso periodo di quanti ne avesse venduto il demanio, cioè per più di 60 milioni; e di più bisogna aggiungere che questa società ha portato un aumento del 26 per cento sui prezzi di asta, mentre il demanio non aveva portato che lo aumento del 16 per cento.

Io mi riservo di sviluppare quest'idea e di persuadere, lo spero, l'onorevole La Porta e gli altri miei colleghi che, quando veramente dobbiamo fare affari, abbiamo bisogno degli uomini che fanno gli affari, abbiamo bisogno di quelli che hanno il capitale, e non di operare per mezzo di Commissioni gratuite, le quali possono soprintendere e dare massime, non mai operare.

Ho poi anche domandato la parola per fare un'osservazione.

Io ho firmato un emendamento cogli onorevoli miei amici Servadio e Costa, allo scopo di modificare la composizione della Commissione per la vendita dei beni demaniali proposta dalla Commissione della Camera.

La Commissione nostra ha tolto la sua proposta quasi di peso dalla legge 21 agosto 1862, che nell'articolo 7 precisamente stabilisce il modo come si compone la Commissione per la vendita dei beni demaniali.

In quest'articolo 7 è detto così: « In ogni provincia nella quale si trovino beni demaniali alienabili sarà istituita una Commissione gratuita composta dal prefetto, di due delegati dal ministro delle finanze, e di due eletti dal Consiglio provinciale anche fuori del Consiglio. »

La Commissione ha modificato, e, me lo conceda, ha modificato peggiorando, poichè in luogo dei due eletti dal ministro delle finanze ha messo il presidente del tribunale civile o il procuratore del Re. Io non so come possa, e che cose possa fare di bene il procuratore del Re in una Commissione incaricata di mettere i beni in vendita; sarà un'occupazione cotesta accessoria per lui, come lo è pure pel prefetto d'una provincia.

Non può essere dunque una cotal Commissione che di sorveglianza, una Commissione di direzione, una Commissione incaricata per autorizzare l'operazione, non mai per vedere, nè per amministrare. La pratica dell'amministrazione, il tatto degli affari è ancor esso una non comune qualità che si acquista amministrando ed operando negozi.

L'onorevole presidente del Consiglio ha fatto una giusta osservazione, allorchè ha detto che bisogna distinguere in uno Stato ben ordinato le diverse attribuzioni dei singoli poteri, talchè non bisogna confondere ciò che si appartiene allo Stato, con ciò che si appartiene alla provincia ed al comune.

Ora, volete voi sapere il bene che ne può derivare da questa mescolanza di elementi diversi? Io tengo qui dei prospetti dai quali si rileva che le vendite dei beni fatte nel maggio e nel giugno del 1866 non sono ancora state spedite dalle Commissioni provinciali della provincia di Bari all'amministrazione centrale, e quindi sono già passati quattordici mesi e queste vendite non ancora state autorizzate, e questo perchè? Perchè l'uno li attende all'ombra dell'altro... (*Bisbiglio*)

**PRESIDENTE.** Svolge il suo emendamento?

**NISCO.** No, no; io sostengo l'emendamento proposto dall'onorevole Servadio e da me, e mi oppongo all'articolo della Commissione; il mio emendamento è riservato dopo immediatamente l'articolo 16, come commento della parte economica.

Ora parlo del modo come la Commissione per la vendita dev'essere costituita, e dico che essa, essendo costituita con l'intervento di due membri del Consiglio provinciale, non serve ad altro che a scudo dei rappresentanti del Governo, quando non eseguono bene l'operazione.

In fatti, allorchè io domandai agli agenti del Governo le ragioni e le cagioni per le quali le operazioni procedevano tardivamente e male, n'ebbi a risposta che i rappresentanti delle provincie difficilmente si possono riunire, e che in ogni modo essi controllano ogni cosa. Dunque noi, facendo intervenire i rappresentanti delle provincie in una Commissione incaricata non semplicemente di sorvegliare, ma effettivamente di amministrare ed operare, non facciamo che dare un mezzo di scusa ai rappresentanti del potere esecutivo, a cui, mi permetto di dirlo, d'ordinario importa di mettere impedimenti all'esecuzione della legge.

Dunque, o signori, io mi oppongo all'articolo, come è stato formulato dalla Commissione, ed appoggio sempre più quello che è stato presentato e svolto dall'onorevole Servadio in nome pur mio e dell'onorevole Costa.

E quando questa formola non fosse soppressa, io propongo in modo di emendamento l'articolo 7 della legge 21 agosto 1862, riducendo però, a forma della proposta Calvo, le attribuzioni della Commissione a quelle di sorveglianza, cioè di amministrazione, sicchè per conto mio accetto la prima parte dell'emendamento Calvo.

**SELLA.** Prima di tutto, sebbene l'onorevole Nisco si sia riservato di sviluppare più tardi il suo emendamento, siccome dalle cose che egli disse si potrebbe ritrarne argomento contro le amministrazioni demaniali, e relativamente alle deliberazioni che si stanno

per prendere, credo che non sia fuor di proposito il fare qualche osservazione.

Devo premettere che avendo io proposto alla Camera l'approvazione del contratto colla società dei beni demaniali, non sono certo quello che debba essere indotto a parlare contro l'efficacia delle società in genere, e di questa società specialmente. Ma la verità prima di tutto.

Dico dunque, l'onorevole Nisco crede...

**ASPRONI.** Domando la parola. (*Rumori*)

**CADOLINI, ed altre voci a sinistra.** È fuori della discussione.

**SELLA.** Permettano, non è senza importanza quello che dico, nè credo di abusare della sofferenza della Camera...

**CADOLINI.** Lei è stato assente 17 giorni; è arrivato appena ieri.

**SELLA.** Credo, onorevole Cadolini, di avere fatto atto di virtù.

Ciascuno è giudice di quello che fa...

**CADOLINI.** Domando la parola per un fatto personale.

**SELLA.** Domandi alla Camera, signor presidente, se intende lasciarmi parlare.

*Voci da ogni parte.* Parli! parli!

**SELLA.** Dunque, l'onorevole Nisco dice che la società dei beni demaniali in un biennio ha venduto per 60 milioni di beni; mentre nello stesso tempo il Governo ne vendette solo per la metà...

**NISCO.** Non ho detto questo.

**PRESIDENTE.** Non interrompano.

**SELLA.** Perdoni, ha detto che la società vendette per circa 60 milioni: ora, il suo contratto fu approvato verso la fine del 1864, le sue operazioni non cominciarono che nel luglio del 1865, cosicchè avrebbero durato un biennio.

La legge che autorizzò il Governo a vendere i beni demaniali fu approvata verso il giugno o luglio del 1862. Il Governo avrebbe quindi operato per oltre ad un biennio, cioè dal giugno 1862 al termine del 1864, ed avrebbe in tal tempo venduto per soli 30 milioni...

**NISCO.** Domando la parola.

**SELLA.** Or bene il Governo, o signori... (*Interruzioni del deputato Cadolini*) Lasci parlare, onorevole Cadolini, calmi la sua impazienza.

**PRESIDENTE.** Onorevole Cadolini, ella non era presente quando la Camera ha deliberato che su quest'articolo settimo e seguenti fosse lasciata ampia facoltà di parlare contrariamente alla sua proposta di ieri.

*Voci.* Parli! parli!

**SELLA.** Aspetto che si sieno calmate le impazienze. (*Accennando a sinistra*)

**CRISPI.** Non accusi la Sinistra d'impazienze; quella dell'onorevole Cadolini è una singolarità...

**CADOLINI.** Domando la parola per un fatto personale.

**CRISPI.** Parli pure l'onorevole Sella; noi l'ascoltiamo volentieri.

**SELLA.** Accetto la distinzione fatta dall'onorevole Crispi, e lo ringrazio della sua cortesia.

Dunque diceva, o signori, quando fu ordinata la vendita dei beni demaniali, bisognò fare le stime; per quello che riguardava poi i beni ecclesiastici erano ancora da completare le consegne, per conseguenza oltre ad un anno e mezzo andò perduto per fare queste operazioni preliminari; e se l'onorevole Nisco mette in conto il tempo utile, durante il quale l'amministrazione potè procedere alla vendita dei beni demaniali, vedrà che il Governo non ha in egual tempo venduto gran che men di quello che abbia fatto la società dei beni demaniali. Quindi, per amore della verità, io debbo pregare la Camera di ritenere che, dai fatti citati dall'onorevole Nisco non si può per nulla concludere che l'amministrazione pubblica sia proprio incapace di fare qualunque cosa.

**PLUTINO AGOSTINO.** Domando la parola.

**SELLA.** Signori, mettetevi anche un poco nei panni di quest'amministrazione. Io sono ben lungi dal dire che tutto vada bene, non sono mai stato ottimista, nè un candido che creda andare tutto per il meglio nei migliori dei modi possibili, ma mi professo essenzialmente amico della verità.

Mettetevi nei panni dell'amministrazione delle tasse e demanio su cui è caduta tutta questa serie di leggi, legge di registro e bollo messa nel 1862 e rinnovata l'anno scorso, la stima e la vendita dei beni demaniali, la presa di possesso dei beni dei conventi, l'applicazione della legge sulla ricchezza mobile e via discorrendo. Se poi veniamo al centro, signori, pensate che in pochi mesi furono mutati 4 ministri di finanze. Sapete di che io mi meravigli, o signori? Io mi meraviglio che la macchina non si fermi. Pensate quel che avverrebbe in una vostra grande tenuta se cambiaste il fattore, se cambiaste le disposizioni essenziali ogni anno, ogni mese, e se considerate la quantità e la mutabilità delle cose che si fanno, vedrete che non è poi da ritenersi che gli uffici facciano così poco come a prima vista pare.

Detto questo, vengo alla proposta fatta dalla Commissione. Io faccio tutte le parti, conosco e consento nel proposito della Commissione, cioè, che queste operazioni di vendita procedano più sollecitamente di quello che succede ora; ma la proposta della Commissione rimedia essa davvero ai mali che si lamentano? Anzitutto io domando: la Commissione provinciale proposta dalla Commissione avrà dessa impiegati proprii, o signori? Sì, o no? È una grossa questione, nella quale mi par che il mio amico Cortese sia sorvolato... Ma la maggioranza della Commissione, muta forse la sua proposta?...

*Voci a sinistra.* No! no!

**SELLA.** Se invece la Commissione provinciale debbe adoperare degli impiegati demaniali: ebbene io vi prego di notare una circostanza che certamente stando

a rigore di alti principii non dovrebbe influire, ma che ha, per chi consideri la natura umana, una grandissima importanza. Prendete un ufficiale di registro il quale non sia in uno dei grandi centri in cui per la quantità di affari si ha un agente pel bollo, uno pel registro, uno pel demanio. In un minor centro avete un agente solo che deve sovrintendere a questi vari rami di servizio; ebbene questo agente quando riceve delle domande, delle sollecitazioni da una Commissione composta certo di alti personaggi, ma che non sono i suoi capi diretti, che non sono quelli da cui attende la promozione, da cui aspetta le buone note di servizio, che cosa fa questo impiegato?

Capisco che parlando teoricamente dovrebbe fare quello che è più importante, ma all'atto pratico sapete che fa? Ubbidisce al suo capo da cui aspetta le buone note di servizio, ed alza talvolta le spalle per ciò che riguarda gli ordini che gli vengono da coloro i quali non influiscono direttamente sulla sua carriera.

L'onorevole La Porta ha citato un esempio molto importante; sono con lui pienamente d'accordo e spero ritrovarmi pure con lui d'accordo quando discuteremo l'articolo della Commissione nostra che ordina la cessazione della censuazione in Sicilia.

Ma come si è proceduto per questa censuazione? Si è preso degli impiegati speciali, l'onorevole La Porta non l'ignora, che da principio erano oltre il cento o duecento, cioè un numero abbastanza ragguardevole. Dopo si sono andati riducendo perchè il corso delle operazioni era finito. Ma in realtà si dovettero applicare impiegati propri. Di più alla testa di questo servizio non fu messa una Commissione composta di funzionari che hanno tutt'altre occupazioni, come il prefetto, il procuratore del Re e via discorrendo; fu messo un nostro antico collega, l'autore della legge stessa, l'onorevole Corleo, il quale si è applicato a tutt'uomo a questa faccenda.

Ora, nelle cose umane, ditemi come è l'uomo e vi dirò come va la cosa.

Indi è che il sistema della Commissione non raggiunge il suo scopo, non lo raggiunge perchè in sostanza se non fate impiegati nuovi e speciali voi venite a valervi del braccio demaniale; solo fate dare gli ordini a questo braccio demaniale da una Commissione.

Esaminiamo ora in questa Commissione quale specie di responsabilità c'è, e vediamo anche un po' quale specie di movente possa aver questa Commissione per procedere sollecitamente. Prima di tutto il mio amico Cortese rappresentava questa operazione come un'operazione straordinaria da non confondersi con le solite come se si trattasse di cosa di poco tempo.

Signori, avete calcolato il tempo necessario perchè questi beni si vendano? Molti hanno già detto qui che si tratta del valore di mille milioni, cioè di 50 e più milioni di rendita.

Più c'è ancora circa 200 milioni di beni da vendere

quelli a cui si riferisce il contratto colla società dei beni demaniali. Mi pare che si tratti in sostanza di 1200 milioni di beni da vendere. Quanti credete che se ne possano vendere all'anno signori? È una domanda che faccio. L'esperienza della società dei beni demaniali che cosa ci indica? C'indica 30 milioni all'anno, mettiamone cinquanta o sessanta e credo che non sia facile vendere per sessanta milioni all'anno. Ci vorranno dunque venti anni.

Vede dunque l'onorevole Cortese ch'è una operazione straordinaria che dura un pezzetto.

Ma poi, o signori, badate ancora al genere di operazioni che si deve fare, cioè di amministrare e vendere.

Finchè si tratta di massime direttive, io convergo dell'utilità di queste Commissioni.

Mi rincresce che la Commissione a cui appartiene l'onorevole Cortese, non ho capito bene quale sia, sia stata così poco diligente da non essersi per anco radunata.

**CORTESE.** La Cassa dei depositi e prestiti.

**SELLA.** È una questione d'altro genere. La sorveglianza della Cassa dei depositi e prestiti più che ad altro si riferisce ai rendiconti.

**CORTESE.** Allora è inutile.

**SELLA.** Mi perdoni l'onorevole Cortese, l'esame del conto consultivo si può talvolta fare in poche ore, ma è una operazione capitalissima ed una seriissima guarantee per qualunque amministrazione.

Dunque, signori, quando si tratta di stabilire delle norme direttive, quando si tratta di dire: vediamo, nelle condizioni agricole ed economiche di una data provincia, essendo i beni di cui si saranno compilati i registri nella tale o tal altra condizione, come conviene procedere per venderli più utilmente, in quale stagione dell'anno, io convergo che sia assolutamente indispensabile l'opera di Commissioni locali, e credo che sarebbe consiglio male avvisato se il Governo dal centro volesse fare a testa sua in cose di questa natura, e non si valesse largamente delle cognizioni locali. Ma quando si tratta poi dell'amministrazione ordinaria avete voi pensato cosa è? Si tratta di riscuotere le rendite alle scadenze, di rinnovare i fitti, si tratta di una serie di operazioni di tanti beni i quali sono disseminati nei vari comuni.

Ma credete che queste Commissioni si interessino molto a tutte queste faccenduole, poichè, se vi sono delle grandi tenute in un punto od in un altro, in realtà ciò che costituisce la massa è un insieme di piccoli beni disseminati su tutta quanta la superficie della provincia?

Io ho avuto l'onore di far parte della Commissione d'inchiesta sulla Sicilia, ed ho dovuto toccare con mano colà degli inconvenienti gravissimi che si sono manifestati, e la Commissione ha dovuto mandare immediatamente per telegramma al Ministero delle pro-

poste perchè si rimediasse a questi inconvenienti, e queste proposte sono appunto nel senso che si desse maggiore autorità alle Commissioni locali.

Io mi unisco pertanto a coloro che sostengono che l'elemento locale, quando questi inconvenienti si presentano, abbia autorità per insistere presso il Ministero onde sia rimediato ai medesimi; ma in verità per le operazioni di cui oggi trattiamo, il prefetto, occupato tutto il giorno in altre cose, potrà certo occuparsi delle massime direttive e dei rimedi agli inconvenienti che si manifestano, ma potrà egli attendere efficacemente alle faccenduole infinite che si presentano nell'amministrazione di questi beni? Il farà meglio il procuratore del Re? Si parla del direttore del demanio, come membro della Commissione provinciale. Ma prima di tutto c'è un direttore del demanio in una provincia, e non c'è in un'altra, il numero delle direzioni delle tasse e del demanio è assai minore del numero delle provincie. Per conseguenza, o signori, io credo che in realtà non avete vantaggio, avete anzi svantaggio; anzi mi pare di vedere, mi sbaglierò nel mio apprezzamento, ma per quel po' di abitudine che ho dovuto acquistare nell'amministrazione, io debbo confessare che prevedo che gli uffici demaniali si sentiranno scaricati da ogni specie di responsabilità, perchè c'è la Commissione composta di alti personaggi. Io temo insomma che si otterrà minor bene di quello che si ottenga oggi, o peggio se credete che oggi le cose non vadano bene.

Dunque, io conchiudo pregando la Camera ed anche la Commissione a volere studiare una redazione, la quale pare rafforzi questo diritto di ispezione di sorveglianza per quanto riguarda l'elemento locale; io vorrei che l'elemento locale fosse anche più rafforzato di quello che sia nella proposta attuale, non avendo sempre prefetto e procuratore del Re, provenienti per lo più da provincie diverse, le conoscenze locali che più di tutto importano. Rafforzatelo questo elemento locale, dategli diritto d'ispezione, dategli quel che volete, ma pare a me che vi ha un principio che non potete abbandonare, ed è che la responsabilità dell'amministrazione si debba lasciare all'amministrazione demaniale. Altrimenti io credo che agli inconvenienti che già lamentate e che io stesso in molta parte lamento con voi, non rimedierete punto, ma anzi farete peggio.

*Voci.* Ai voti!

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Cadolini per un fatto personale.

**CADOLINI.** Debbo dire all'onorevole Sella che io non intendeva rimproverargli l'assenza dei 20 giorni, di cui non conosco, nè mi spetta indagare la causa; ma voleva soltanto fargli osservare che egli non sentiva come gli altri, perchè era stato per venti giorni assente, l'effetto di venti giorni di discussione su questa materia.

Dopo ciò risponderò all'onorevole mio amico Crispi

che io accetto interamente la qualifica che egli mi ha data. Nè io mi dolgo di meritarmela, perchè sono persuaso che l'opinione pubblica è perfettamente d'accordo con me e con tutti coloro che desiderano vivamente che si affretti la fine di questa discussione, non già per impedire ad alcuno la libertà di esprimere le proprie opinioni, ma per allontanare il pericolo che la soverchia lunghezza della discussione ci tolga la possibilità di votare questa legge, che il paese aspetta con assoluta impazienza.

Pare che noi non sappiamo che questa è una legge di demolizione, e che le leggi di demolizione non si fanno con quella precisione d'opera con cui si fanno le leggi di edificazione.

**CRISPI.** Domando la parola per un fatto personale.  
**PRESIDENTE.** Parli.

**CRISPI.** Scusi l'onorevole deputato ed amico mio Cadolini; egli non ha sentito il rimprovero che ci veniva da quei banchi; non ha sentito che l'onorevole Sella accusava noi d'impazienza nell'ascoltare. Ora noi non abbiamo impazienza, noi anzi abbiamo desiderio che l'onorevole Sella e tutti i suoi colleghi ci manifestino le loro idee per poterle discutere, e, se fa d'uopo, combatterle. La nostra divisa non fu mai il silenzio, ma la libertà di parola piena, completa ed anche eccessiva, perchè noi crediamo che la libertà, ove se ne abusi, trovi rimedio in se stessa.

Quindi, per allontanare da me e dai miei amici, che seggono su questi banchi, l'accusa di non voler permettere ai nostri avversari di manifestare le loro idee, per questo solo mi sono permesso di dire alla Camera che era una singolare interruzione quella dell'onorevole mio amico Cadolini, interruzione però cagionata da nobile motivo, ma che non potrò mai approvare, massime quando fatta ad individui della Camera, le cui idee io voglio discutere e combattere.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Sineo.

**SINEO.** Mi rincresce che l'onorevole mio amico La Porta abbia potuto credere un momento che io sentissi minor ripugnanza di lui per certi contratti come quello di Dumonceau. La mia vita politica, ch'egli ben conosce, avrebbe dovuto farlo persuaso ch'io non sarei mai per aderire a nessuna proposta d'onde potesse sorgere qualche cosa di simile a ciò che fu così altamente biasimato e dal Parlamento e dalla nazione nei suoi comizi generali.

Io credo tuttavia che ci può essere qualche cosa da fare e da esaminare seriamente senza prevenzione, senza confondere un ordine di idee con un altro. Io credo, per esempio, che se taluno fra i corpi morali, ai quali fu concesso l'esercizio del credito fondiario, venisse a proporci delle condizioni ragionevoli per potere disporre del capitale rappresentato dai beni componenti l'antico asse ecclesiastico, per potere intanto metterne in corso il valore, si potrebbero forse accettare queste condizioni.

Ma io non voglio anticipare sulla discussione di questa questione, giacchè la Camera ha deciso che fosse differita la discussione della proposta Nisco, con la quale sono naturalmente connesse tutte le questioni di questa natura.

Mi limito dunque a protestare che le mie idee non hanno niente di ciò che ha potuto sospettare l'onorevole mio amico La Porta.

In quanto all'emendamento che ho proposto, naturalmente la Camera ha potuto capire che io non intendeva di fare nascere una lunga discussione su questo proposito. Io sento, quanto il mio amico Cadolini, la necessità di far presto, e trovo che una forma, anche meno perfetta, è da preferirsi, se essa ci conduce ad un risultato non tanto lontano. Ma siccome l'onorevole relatore mi pare che, interrompendo l'onorevole Sella, ha accennato a qualche temperamento con cui la Commissione intenderebbe di modificare il suo progetto primitivo, aspetterò di conoscere questo temperamento. (*Bisbiglio*)

Credo che l'argomento è abbastanza importante. Tenuto conto delle osservazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio, che io mi dispenso dal ripetere, e che in gran parte accetto, credo che la Commissione potrebbe ancora portare le sue meditazioni sulla redazione di quest'articolo. Del resto, lo ripeto ancora, è meglio una formola meno perfetta, ma che ci conduca ad un risultato più vicino. Se la Commissione troverà un miglior disimpegno, applaudirò e non insisterò nel mio emendamento.

**BROGLIO.** La lunghezza e la complicazione di questa discussione mi hanno sempre più persuaso di ciò ch'io aveva sospettato fin dal principio, che il pretendere cioè dalla Camera la formazione d'un regolamento, perchè questa sarebbe materia piuttosto da regolamento che da vera legge, sia per la natura stessa della Camera e per la natura dell'affare di cui si tratta, in contraddizione collo scopo che tutti speriamo di raggiungere. Ho detto tanto per la natura della Camera quanto per la natura dell'affare.

Quanto alla natura della Camera non occorre estendersi in argomentazioni per dimostrare che le Camere legislative sono fatte per fare leggi, non per fare regolamenti. Questa distinzione la quale è stata sempre riconosciuta in tutti i Governi parlamentari tende piuttosto, a mio parere, ad estendersi che a diminuire. Le Camere debbono occuparsi soltanto di quelle disposizioni che non possono trovar luogo in un regolamento. Le attribuzioni delle Camere sono già tante che non v'è bisogno di raddoppiarle il lavoro; anzi importerebbe scemarle onde averlo ben fatto. Non mi estendo quindi più su questa prima parte, cioè sulla natura antipatica, dirò, d'un corpo legislativo alle disposizioni regolamentari.

Veniamo all'altro argomento, cioè alla natura speciale di questo affare. Vi prego, signori, di considerare



che qui si tratta dell'amministrazione e della vendita di una massa enorme di beni, ma che questa vendita deve essere particolarmente destinata a riempire il vuoto esistente nelle casse dello Stato per *id est* 1866-67-68.

Ora, dunque, è nella natura di questa nostra legge e di questa vendita che sopra i beni che devono essere amministrati si possa dal Governo fare un'operazione di finanza.

È naturale che, se da noi si aspettasse la vendita tranquilla in quei venti o venticinque anni, di cui parlava l'onorevole Sella, il denaro che si ritrarrebbe da questa vendita non potrebbe mai supplire ai bisogni istantanei che noi abbiamo. È naturale dunque che in questa vendita il Governo deve essere autorizzato dal Parlamento a fare delle operazioni di finanza. Ora, quando si tratta di beni di questa natura e di vendite soggette a questa eventualità, è necessario lasciare libera mano al Governo, affinché possa far meglio le operazioni a lui demandate, e soprattutto resti intiera la sua responsabilità. Se voi volete legare le mani al Governo con queste minute disposizioni regolamentari, è chiaro che succederà precisamente il contrario, e il Governo vi potrà dire: io sono rimasto arenato; nella vendita di questi beni non ho potuto trarre tutto il profitto che lo Stato e le condizioni particolari di esso imponevano, perchè mi sono trovate legate le mani dalle disposizioni che la Camera ha votate.

Per conseguenza io, senza dilungarmi maggiormente, e vista, ripeto, la complicazione di questa discussione, contrapporrei all'emendamento dell'onorevole Calvo ed agli altri emendamenti questo sotto emendamento:

« L'amministrazione dei beni già passati al demanio per effetto della legge 7 luglio 1866, e di quelli trasferitigli in virtù della presente legge, verrà fissata mediante decreto reale, sentito il Consiglio di Stato. »

Voci. E per la vendita?

**BROGLIO.** Quanto alla vendita, se ne parlerà quando sarà decisa la vendita stessa. Del resto la vendita non è che uno dei modi d'amministrazione. Si potrebbe dire: « L'amministrazione e la vendita dei beni, ecc. » ma in questo mi rimetto interamente alla Camera.

**RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.** Sarà bene che ci spieghiamo su questo punto, perchè mi pare che si sia parlato in un senso e in un altro senza che bene fosse precisato l'argomento; per esempio ho sentito l'onorevole Nisco paragonare quegli istituti di credito che egli intendeva far approvare, colla società per la vendita dei beni demaniali.

Io non intendeva in questo modo il suo emenda-

mento; nè credo che gli istituti di credito agricolo che si tratterebbe di immettere come elemento per facilitare la vendita possano essere pareggiati alla società per la vendita dei beni demaniali, la quale, a differenza di questi istituti, ha una partecipazione diretta collo Stato.

Io credeva che l'onorevole Nisco volesse parlare di quegli istituti di credito i quali sono un mezzo non solo per somministrare i fondi a coloro i quali si trovano in condizione di non averne, e che tuttavia potrebbero acquistarne col tempo, e mediante questi istituti divenire acquirenti dei beni demaniali a condizioni molto vantaggiose, ma sono pur tali che, mediante il fondo di riserva e le somme di ammortamento (che nel giro di vari anni potrebbero essere pagate coi loro frutti, ed anche con un interesse più elevato), possono porre gli acquirenti in grado di esserne totalmente liberati; di questi istituti io credeva facesse cenno l'onorevole Nisco.

Ma questi istituti di credito non hanno nulla che fare colla società per la vendita dei beni demaniali nè col contratto del Dumonceau, cioè con quei banchieri che s'intromettono nelle operazioni stesse della vendita dei beni demaniali, e che servono come istromenti nelle mani del Governo per poterla realizzare; invece di essere mezzo, non è questo che un elemento di cui si servono coloro che vogliono acquistare questi beni.

Dunque le osservazioni fatte dall'onorevole La Porta e dall'onorevole Sineo, secondo me, non hanno nulla che fare con questi istituti; l'onorevole La Porta potrà combattere la proposta con tutt'altre, ma non colle considerazioni poc'anzi accennate.

Un'altra cosa che mi pare altresì opportuno di togliere di mezzo è l'equivoco in cui si potrebbe cadere quando si ammettesse la proposta dell'onorevole Broglio; egli vorrebbe genericamente dichiarare che si ordinasse con un decreto reale il modo d'amministrazione e della vendita dei beni. Io avverto l'onorevole Broglio che egli con questa proposta fa sorgere di nuovo il dubbio che si voglia operare questa vendita o per mezzo di banchieri, o in altro modo, quando invece l'idea fondamentale del progetto della Commissione, che il Ministero in questa parte ha accettato, è quella che si debba procedere alla vendita. Sarà la vendita per mezzo degli incanti, sarà la vendita in piccoli o in grossi lotti; questa è una questione secondaria; la principale è che si debba procedere alla vendita di questi beni direttamente dal Governo.

Se egli invece viene con un ordine del giorno a dichiarare che il modo d'amministrazione ed il modo di vendita dei beni dovrà essere determinato con decreto reale, evidentemente pare che si voglia lasciare al Governo la facoltà di fare la vendita o in questo modo o in qualunque altro che si credesse più conveniente; il che non mi pare conforme allo spirito della maggioranza della Commissione.

Io perciò, appunto perchè il suo articolo potrebbe lasciar luogo a quest'equivoco, assolutamente non lo posso accettare. Bensì io aderisco perfettamente alle pratiche osservazioni fatte dall'onorevole Sella le quali concordano anche con quelle da me emesse sul principio della tornata, per ciò che concerne il modo di formazione della Commissione per l'amministrazione, e per la vendita di questi beni. In questa parte io credo che l'onorevole Sella abbia perfettamente ragione; si persuada la Camera non potersi regolarmente amministrare tanto patrimonio per mezzo di Commissioni composte di 5 persone, una delle quali sia il prefetto, la seconda il direttore del demanio, la terza il procuratore del Re, e due altre che verrebbero poscia introdotte. Io credo che possa una Commissione essere utile per dirigere e per sorvegliare; ma quanto all'amministrazione, lo creda la Camera, essa verrebbe a rendersi molto più difficile, molto più intricata; e lungi dall'ottenere quell'intento che voi vi proponete lo allontanerete sempre di più.

Io quindi rinnovo la mia preghiera alla Commissione onde voglia unirsi all'emendamento proposto dall'onorevole Calvo, ed anche attenersi alle idee espresse dall'onorevole Sella; onde invece di nominare una Commissione per amministrare, separi la parte amministrativa dalla parte direttiva: la parte direttiva l'affidi alla Commissione, quella amministrativa la lasci agli agenti demaniali, i quali soli possono rispondere verso il Ministero, il quale d'altronde in definitiva è il solo che risponda dinanzi al Parlamento.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Mi pare che si debba lasciare facoltà all'onorevole relatore di esporre le sue ragioni.

*Voci.* Parli! parli!

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**FERRARIS, relatore.** Non posso a meno di dolermi che non sia fatta facoltà al relatore d'intervenire nella discussione ogni volta ne sorga, per suo avviso, la necessità. Io posso assicurare la Camera che se avessi potuto prendere prima la parola quest'oggi, la discussione sarebbe stata di molto abbreviata. A rinforzo di questa mia osservazione, ove fosse possibile ritornare sulla discussione antecedente, potrei citare tali casi coi quali dimostrare come si sarebbe potuto procedere assai meglio, e nel senso degli stessi oppositori, quando si fosse tenuto un altro sistema; ma io non vi posso nulla, se siasi voluto seguir altro metodo, anche in una materia tanto speciale, e non dare la parola al relatore, salvo quando trattasi di riassumere la discussione, e quando inoltre la Camera si trova molto stanca.

Mi duole (giacchè son costretto a cominciare da condoglianze) che non tutte le considerazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri abbiano potuto trovar favorevole accoglienza presso la Commissione, e che dessa sia costretta a difendere ancora

il suo sistema ed il suo assunto. Essa non lo fa per alcuna ostinazione nei suoi propositi o per la pretesa d'aver trovato il meglio, ma per non aver saputo rilevare nelle discussioni che si fecero in questa tornata, ragioni che l'inducano ad allontanarsi da un sistema il quale avrà i suoi inconvenienti, ma a cui non è stato contrapposto un altro che a nostro avviso possa dirsi migliore.

Colgo volentieri l'occasione dell'emendamento proposto dall'onorevole Broglio, sebbene potessi dispensarmi dall'occuparmene, perchè non presentato in tempo utile.

Ma colgo quest'occasione perchè mi porge l'opportunità di dimostrare non essere in nessun modo vero che la legge da noi proposta, dall'articolo 7 sino al 16, si disperda in minutezze lontane e contrarie alla severa dignità della legge, e degeneranti in forme disciplinarie.

Non avvi una disposizione nei nostri articoli che non sia diretta a regolare quella parte di rapporti o colle cose, o tra le persone, i quali toccano il diritto individuale, il diritto di proprietà, e la sostanza delle operazioni.

Non avvi una disposizione la quale non si allontani da tutte quelle che stanno nella legge generale e nei regolamenti, e che per conseguenza non siasi proposta appunto perchè di eccezione.

Nella specialità degli incanti, come sarò per dimostrarvi, le forme le meno apparentemente importanti possono toccare alla sostanza nelle circostanze ordinarie, ma, in quella che si tratta di regolare e provvedere, costituiscono precisamente la tutela, la garanzia del sistema che noi abbiamo proposto.

Sopprimete questa forma, e allora voi dovrete nelle Commissioni provinciali temere molti di quegli inconvenienti di cui furono accusate, molti altri ancora che la Commissione volle antivenire e che non furono rilevati.

Invece se costituite le Commissioni provinciali, circondandole di queste formole come sacramentali e sostanziali, allora voi vedrete scomparire quello che vi parve da principio un congegno inutile, lento, abnorme, pericoloso.

Io credo che l'argomento sia abbastanza grave ed importante pei principii politici che servono di base alle disposizioni che vi abbiamo proposte, le quali sono per nostro avviso importantissime, per l'effetto che per ragioni di opportunità e per ragioni di tempo sono destinate a produrre nel paese.

Qual'è il concetto della Commissione? Già vi venne esposto dall'onorevole Cortese come membro della maggioranza; io non ritorno sopra i suoi argomenti, come non credo di entrare nella discussione di semplici fatti per vedere quali siano i benefici della vendita dei beni demaniali portati dalla legge 21 agosto 1862; credo parimente inutile di occuparmi fin d'ora dell'ef-

fatto più o meno utile e proficuo che sia potuto uscire dalla legge che autorizza la Società per la vendita dei beni demaniali.

Questi argomenti hanno forse una grandissima importanza, ma per l'oggetto che mi occupa non ne hanno che una secondaria, quella che risulta dal fatto in sè, piuttosto che dalle cause che lo abbiano potuto produrre.

La Commissione non entrò a scandagliare quelle cause, quell'effetto; essa non venne nè a comparare il personale dell'amministrazione demaniale, a cui difese sorse l'onorevole Sella, nè a fare un raffronto della diligenza che abbiano potuto usare ed impiegare altre società. Essa ritenne come fatto bastante che non si erano nè cogli agenti demaniali, nè col congegno della società ottenuti quegli effetti che conveniva ottenere tali come erano stati desiderati. Dato questo fatto come costante, era forza studiare se con altro mezzo si sarebbe potuto un miglior effetto conseguire.

In siffatto studio la Commissione non si scordò, che l'amministrazione demaniale è l'amministratrice naturale dei beni che si devolvono al patrimonio dello Stato; e conosceva quali sieno le conseguenze ogniqualvolta si venga a turbare, a far minore quella responsabilità che dovrebbe formare l'essenza e la garanzia di una buona amministrazione; ma senza neppure entrare a divisare quale sia in pratica l'effetto e la efficacia di questa responsabilità, volendo solo guardare al fatto che vi ho accennato, ha creduto obbligo suo di farsi prima capace, se, e come dalla stessa specialità delle cose si dovesse, si potesse dedurne ed impiantarne un sistema che a quello corrispondesse.

In vero, quasi a prima base delle sue considerazioni guardò allo scopo e materia della operazione, la quale consiste nel vendere una gran quantità di beni provenienti da enti ecclesiastici, di beni coltivati e dispersi in tutte le parti del regno, di beni così svariati per quantità, per qualità e per valore. Vide tutte le difficoltà dell'operazione. E vide che primo scopo era trovar compratori. Egli è a tale effetto che noi abbiamo indirizzato il nostro sistema, il quale a nostro avviso debbe avere per effetto d'invogliare quanto più sia possibile un maggior numero di cittadini, i minuti proprietari ed i possessori di piccoli capitali, coloro che possono formare de' capitali col mezzo di risparmi, a rendersi acquirenti di questi beni e diventare proprietari.

Quest'ultimo è per sè solo un gran vantaggio, che voi ben immaginate ora non voglio descrivervi; perchè non è ufficio mio il fare da oratore, ma solamente di parlarvi praticamente di fatti. Piacciavi ora di ritenerne uno, che, in pratica, divenne importantissimo, come ostacolo a trovare, od invogliare acquirenti, ed il quale si è verificato, a detta di tutti, nella vendita dei beni demaniali, ed eziandio di quelli della società dei beni demaniali. In quel sistema l'acquirente deve

cominciare per fare il versamento di una parte del prezzo, può eziandio, mediante uno sconto, farlo intero. Ma dopo avere versato il suo danaro egli non è sicuro nè di essere il proprietario, nè di avere il possesso.

Sapete voi, signori, quali e quante sieno le solennità che debbono intercedere e compirsi affinché quella vendita, che pur venne fatta con tutte le forme, con tutti i caratteri di autenticità si traduca in fatto; e perchè il povero compratore, il quale ha già sborsato il prezzo e non ne percepisce alcun interesse, possa entrare in possesso del suo fondo? E, si noti bene, quando il suo contratto è tale che debba essere e sia poi approvato? Io credo che non sarò smentito dagli onorevoli consiglieri della Corona, affermando (almeno per quanto mi viene assicurato da persona della cui parola non posso dubitare) che nelle condizioni le più ordinarie, non solamente passano mesi, ma anche un anno...

*Voci.* Anche due o tre anni.

FERRARIS, *relatore*... vi sono stati dei casi nei quali è passato assai più di un anno. Credete voi che questa sola trascuranza o peggio sia effetto naturale d'un'altra combinazione, e non sia una delle cause principalissime, che allontanerebbero gli oblatori, che noi vorremmo invece attirare a queste vendite, e tale da far nascere negli acquirenti il sospetto che il Governo non abbia ferma intenzione di vendere?

Ebbene, noi ci siamo studiati di evitare tutti gli inconvenienti, di cui ritengo aver solo presentato un saggio, od esempio. Nel nostro sistema, stabilite le Commissioni provinciali coll'organismo da noi ideato, l'aggiudicazione si fa in brevissimo tempo, non vi sono solennità, nè formalità, tranne la necessaria per garanzia di sicurtà dell'operazione. Noi, in questo stato di cose abbiamo proposto che non si procedesse mai in perizie di stime, salvo quando vi fosse la necessità assoluta, perchè il procedere in perizie, non solo dà luogo a raggiri ed a maneggi, ma produce quella incertezza di cui fe' parola l'onorevole Sella medesimo in questa stessa tornata, allorquando a tale incertezza ed esitazione assegnava la principale scusa dell'amministrazione demaniale. Per determinare i prezzi, abbiamo studiato norme preventive, le abbiamo combinate in modo, che non crescano mai in guisa di allontanare il valore dell'asta. Abbiamo dato alla Commissione la facoltà e l'obbligo di approvare fra dieci giorni; abbiamo dato all'acquirente il vantaggio di entrare immediatamente in possesso.

Io, signori, non vi dico ora quanto occorrerebbe per farvi conoscere in tutte le sue parti il nostro sistema; ma ve ne ho detto, spero, tanto quanto basta per la tarda ora a cui siamo giunti, onde vi siate persuasi che la vostra Commissione era composta di uomini abbastanza pratici, i quali non vivono in mezzo alle nubi e non vengono a proporvi cose nuovamente speculative, astratte, condannate anticipatamente dalla

pratica; essi però, pur vedendo la necessità di escogitare qualche altra forma che non fosse l'antica, non hanno saputo trovarne altra migliore che rispondesse al concetto, ed allo scopo che meglio che esposto vi ha adombrato.

E se in questa discussione fossero venute in mezzo delle idee più pratiche, non disformi a quello scopo noi saremmo stati ben lieti di potervi aderire. Ma ci permetta l'onorevole presidente del Consiglio, ci concedano gli altri proponenti di dire loro, che noi non abbiamo potuto trovarci smossi, persuasi dagli argomenti che l'onorevole ministro ci venne esponendo. Forsechè quegli argomenti, e quelle proposte accennano sistemi spiccati, precisi e lontani da quella stessa censura di mezze misure che non si manca di opporci?

Il sistema proposto consiste, in sostanza, nell'ammettere Commissioni locali, ma ridurre il loro ufficio a semplice ufficio di sorveglianza, il quale, secondo essi, lascierebbe negli agenti demaniali una responsabilità personale, poichè essi avrebbero facoltà di operare indipendentemente dall'azione di sorveglianza, e permettendo quindi ai medesimi agenti di esplicitare la loro solerzia, la loro diligenza nel procedere alle operazioni di amministrazione e di vendita.

In genere, e così a primo sguardo, pare a voi che, ove gli agenti demaniali fossero poco attivi, trascurati, peggio se avessero altri fini che non la retta amministrazione, saprebbero porre la loro responsabilità al coperto sotto il pretesto, ed anche col mezzo di questa Commissione di sorveglianza. Per tal modo col vostro sistema voi non avete nessuno dei vantaggi che si possono aspettare da un agente unico responsabile.

Se avessi a dire il mio pensiero personale, io stabilirei sempre l'unicità della persona per la vera responsabilità. Ma ora non si tratta di opinioni astratte, stiamo nel nostro argomento. Se credete collocare l'agente con una vera ed efficace responsabilità; se da questo vi ripromettete il buon successo dell'operazione, allora lasciate l'agente stesso colla prospettiva della lode e del premio in caso di buon successo, del biasimo o del castigo in caso contrario; ed è questo un sistema che si può capire.

Ma quando confidate nella responsabilità dell'individuo, non distruggete il vostro edificio, adottando che questa responsabilità possa scomparire, sì nel bene come nel male, sotto le ali di una Commissione di sorveglianza, alla quale, secondo le circostanze, si potrà far dire tutto quello che si voglia, e nascondere o tacere quello che non si convenga.

Ma l'onorevole Sella ci domanderà: siete voi certi che questo sistema riesca? L'interrogazione, se non si trattasse di un argomento di tanta serietà, potrebbe ritenersi come irrisoria. Noi vi rechiamo in mezzo tutti gli argomenti che ci fanno confidare che la nostra proposta sia riconosciuta per seria, che ci fanno sperare che il nostro congegno sia utile ed efficace. Ma

noi ritorceremo a voi l'argomento e vi diremo: forsechè il vostro antico sistema ha prodotto quegli utili effetti che voi ne speravate? (Bravo! a sinistra)

Ho già avuto occasione, o signori, di dichiararlo altra volta e lo dichiaro ancora solennemente per conto mio: noi ci siamo studiati a fare delle proposte le quali, secondo il nostro apprezzamento, riunissero tutte le probabilità di riuscita. Ma noi non diamo nessuna guarentigia; e all'infuori della responsabilità morale, che non ricusiamo, dell'aver meditate le basi e previsti gli effetti possibili della nostra proposta, noi non ce ne addossiamo un'altra che nessuno si potrebbe onestamente caricare, quella di renderci malleadori della buona riuscita del nostro sistema. A cose nuove si richieggono nuovi rimedi. E per conseguenza coloro i quali, e massime per obbligo d'ufficio, come accade ai vostri commissari, vengono proponendo di questi nuovi rimedi possono bensì subire ragionevolmente l'obbligo di rederne ragione, e a ciò noi siamo pronti; non mai a sopportare altra responsabilità, qualora i mezzi da noi suggeriti non fossero per rispondere alla comune aspettazione. Noi ve li abbiamo proposti, voi esaminateli e poi decidete; la responsabilità sarà vostra.

Un'altra interrogazione faceva l'onorevole Sella. Sarete poi certi, egli ci diceva, che gl'impiegati a cui voi vorrete commettere l'esecuzione dei vostri provvedimenti, siano poi così diligenti ed accurati nell'obbedirvi, come sarebbero verso i loro superiori da cui attendono ricompense e castighi?

Quando vi fosse un'amministrazione demaniale (io non entro in fatti particolari, non penso imporre, constato) i cui fatti fossero sempre stati, non dirò incensurabili, che sarebbe troppo lungo giudizio, ma avessero sempre prodotto effetti rispondenti alla giusta aspettazione, in tal caso potrebbe ammettersi la considerazione che l'onorevole Sella vi pose innanzi, di non dover, cioè, guastare, di non dover gettare un istrumento utile, efficace per prenderne un altro, della cui efficacia si può dubitare, od almeno non si è ancora fatto esperimento.

Ma tra un istrumento riconosciuto inefficace, ed un altro della cui efficacia noi vi rendiamo ragioni, che non vennero ancora nella loro sostanza combattute, noi crediamo che la scelta non possa essere dubbia. (Bene! Bravo! a sinistra)

Io credo di avervi reso del sistema nostro sufficiente ragione; ma mi accorgo di dovere ancora rispondere ad un'interrogazione dell'onorevole Nervo.

La Commissione aveva già deliberato (e solo fu una inavvertenza materiale se non fu stampata), un'aggiunta per cui gli atti, ed i provvedimenti delle Commissioni provinciali sarebbero posti in esecuzione dagli agenti demaniali.

Non si dica che con questo mezzo si verificherebbero quegli stessi inconvenienti a riparare i quali si vorrebbero introdotte le Commissioni provinciali; poi-

chè non vi è altro mezzo: o fargli adempiere da impiegati particolari, ed avremo creato una duplicazione, una creazione di nuovi impiegati; ovvero farla eseguire dagli agenti demaniali, che, occorre appena il notare, stabilirebbero colla cooperazione loro quell'insieme di interessi, di diligenza, che costituisce il merito del nostro sistema.

Vengo ora alla composizione della Commissione provinciale.

Prima parlerò del numero. Vedrà la Camera, se mi favorirà ancora pochi minuti di attenzione, che non vi è parte della nostra proposta che non abbia avuto la sua ragione. Questa ragione potrà non essere buona: la Camera ne giudicherà, ma si accerti la Camera che non vi è punto il quale non sia stato nel seno della Commissione minutamente studiato, disaminato e discusso.

Quanto al numero, non è forse noto a quanti hanno appartenuto ad un collegio qualsiasi che più se ne aumentano i componenti, più si diminuisce la responsabilità non solo, ma la diligenza di ciascuno? Anzi vi dirò che se non fosse stata la necessità di comporlo in un modo che vi fossero due rappresentanti dell'elemento comunale, noi ci saremmo arrestati a farlo di tre, onde sopra un minore numero si concentrasse la responsabilità del bene o male operato.

Il numero di cinque sta in questi limiti, e non si allarga, per modo a togliere quella necessità di garanzia, ed abbraccia elementi svariati in modo da escludere altri pericoli; conciliare i quali termini fu sempre cura della Commissione.

Quanto al presidente, sembrava all'onorevole Sella di farvi osservazioni, in quanto vi si fosse preposto il prefetto, ricordandoci quello che si fece in Sicilia. Ma per l'articolo 4 della legge 10 agosto 1862, la presidenza è precisamente affidata, nella provincia, al prefetto, nel circondario al sotto-prefetto.

L'onorevole Catucci vorrebbe tolto il procuratore del Re; e questo magistrato pareva meno appropriato amministratore all'onorevole presidente del Consiglio.

Quanto a surrogarlo, come vorrebbe l'onorevole Catucci, con un giudice del tribunale, abbiamo già detto abbastanza; ma diremo poi, che se vi fosse una ragione per escludere un magistrato, questa sarebbe appunto per un magistrato giudicante. D'altro canto abbiamo creduto che ci dovesse entrare un amministratore legista affinchè almeno guidasse, colla speciale cognizione delle leggi, che deve essere in lui, i provvedimenti dell'amministrazione, che alle leggi si riferiscono, e non si creasse una costosa appendice d'un consulente legale.

Abbiamo poi voluto che il direttore demaniale fosse terzo a rappresentare l'elemento governativo (della cui prevalenza non vi parlo, giacchè è cosa troppo evidente, ma che giova ricordare come cosa importantissima), perchè egli sarebbe in fatto come il relatore

ordinario, e come il promotore di tutti i provvedimenti che occorresseo nell'interesse finanziario dello Stato. Egli sarebbe il custode vigile, lo stimolo e l'incentivo perchè la Commissione facesse l'ufficio suo, e servirebbe di contrappeso alle influenze contrarie che si manifestassero. In questo caso la maggioranza governativa e demaniale provvederebbe con efficacia prevalente.

A questi suoi atti, i quali varranno a produrre questo scopo, si rivolgeranno, speriamo, le ricompense dell'amministrazione superiore. La quale non dimenticherà che questo suo agente, sebbene membro di un collegio particolare, non cessa di essere un suo dipendente, in ispecial modo incaricato di promuovere tutti quegli atti che sono necessari al miglioramento dell'erario.

Una proposta noi credemmo degna di venire accolta da voi in ordine all'elezione. Noi abbiamo detto che gli amministratori dovessero venire eletti dal Consiglio provinciale. Ma l'elezione dovrà essa durare per quanto durerà l'amministrazione? Noi siamo convinti che l'amministrazione non potrà essere così breve, sebbene destinata a diminuire sensibilmente col procedere del tempo, di mano in mano che si faranno vendite, e d'altrettanto saranno di conseguenza diminuiti il numero e l'importanza dei provvedimenti che si aspettano da questo speciale collegio. Tuttavia, diciamolo francamente, l'elemento locale accettato da noi, come una necessità, potrebbe fuorviare e degenerare quando non sottoposto ad un continuo sindacato non solo della pubblica opinione, vigilantissima sempre in questa parte, ma eziandio di quello stesso collegio da cui parte la scelta.

A questo fine noi accettiamo la proposta dell'onorevole Massa, la quale voleva che fossero eletti ogni anno; noi l'accettiamo, perchè ci pare che con questa riconferma annuale si verrà ad avere il mezzo di conservare i meritevoli, e di allontanare quelli che non lo fossero. Ben inteso che ammettiamo e dichiariamo la loro rieleggibilità.

Vendicata per tal modo la proposta in quanto riguarda l'amministrazione od il sistema in genere, debbo dire qualche parola sulla specialità della proposta Calvo.

In questa si vorrebbe che la Commissione di sorveglianza fosse composta di due senatori e di due deputati. Noi abbiamo esaminato questo sistema, e lo abbiamo respinto, perchè non è la partecipazione alla Commissione dell'uno o dell'altro dei membri del Parlamento che possa renderne più efficace l'opera; è piuttosto il sindacato della Camera, esercitato senza alcuna preoccupazione o prevenzione, quale sembra, e suole ingenerarsi, od insinuarsi, ogni qualvolta all'operato oggetto del sindacato, abbian preso parte i membri del Parlamento.

Vengo ad una questione speciale, che è meramente

giuridica, e me ne spiccio in poche parole, non perchè non ne valga la pena, non perchè mi manchino gli argomenti, ma perchè l'ora è tarda.

L'onorevole Panattoni vi fece un elogio dell'allivellamento, cioè della concessione ad enfiteusi, ove si voglia usare la parola più appropriata, come piace alla Camera, e così con termini assolutamente propri, e non con quello dell'uso.

Nel Codice italiano, agli articoli 1556 e seguenti, trovò nuova sede il contratto d'enfiteusi. Non muovo censure a questo riguardo, mentre la legge, riconoscendo il diritto dei cittadini, a fare quei contratti che non contrastino coll'ordine pubblico, deve dettare regole a tutti quei contratti che liberamente si consentono dai cittadini. La legge però regola, non impone le enfiteusi. Per vero, in pieno secolo decimonono, credere che l'enfiteusi sia il miglior mezzo per procedere al miglioramento dei beni, non me ne so interamente persuadere; ma lasciamo in disparte siffatta questione. Sarà vero che in alcune circostanze speciali la concessione di enfiteusi possa produrre qualche utilità, ma nel caso nostro ci sembra non avrebbe ragione di essere, e contraddirebbe ad uno degli scopi della legge. Non avrebbe una ragione di essere, perchè nell'antica enfiteusi l'utilista non era mai in diritto di liberarsi dal vincolo e di consolidare in lui il diretto dominio; doveva essere sottoposto sempre al direttario, il quale aveva dei diritti nel caso in cui l'utilista mancasse al debito suo, specialmente a quello di migliorie. Invece la legge moderna sancì il principio dell'affrancazione coll'articolo 1561.

Non potremo adunque concedere enfiteusi tranne che con questa condizione. Ora piacciavi di considerare il congegno della nostra proposta. Noi vogliamo che si vendano questi beni e che se ne paghi un decimo immediatamente, e gli altri nove decimi nel corso di 18 anni. Questa, in sostanza, è una vera concessione ad enfiteusi, mentre qualsiasi piccolissimo capitalista ha il mezzo di diventare proprietario. Ci sembra quindi che, nella sostanza, quello che vi ha d'utile e di vantaggioso nell'allivellamento proposto dall'onorevole Panattoni, nella censuazione voluta dall'onorevole Ricciardi, o nella concessione ad enfiteusi voluta da coloro i quali vogliono serbare la terminologia del Codice civile sia sufficientemente raggiunto dalla nostra proposta.

Oltre che, non riducendo il valore dei beni in prezzo pagato, verrebbe a mancare l'incasso necessario all'operazione finanziaria, secondo oggetto, ma sempre principalissimo della legge.

Queste sono le considerazioni per le quali non cessiamo dal raccomandarvi la nostra proposta. A ciò siamo spinti non da alcuna pertinacia, solo dalla convinzione modesta sì, ma non meno salda che la nostra proposta sia ragionevole. (Bravo! Bene! a sinistra)

Voci. Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la chiusura, domando s'è appoggiata.

(È appoggiata e quindi approvata.)

La proposta più larga è quella dell'onorevole Broglio, il quale propone che si sostituisca all'articolo 7...

**BROGLIO.** Domando la parola.

*Molte voci.* No! no! La discussione è chiusa.

**PRESIDENTE.** Intende forse ritrarla?

**BROGLIO.** Intendeva appunto ritrarla e dirne il motivo, ma siccome non me lo vogliono permettere...

**PRESIDENTE.** Per ritirare si ha sempre la parola. (*Si ride*)

**BROGLIO.** La ritiro.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Servadio, Nisco e Costa hanno proposto un emendamento che la Camera ha inteso sviluppare.

Ma prima di tutto vi è un emendamento proposto e poi modificato dall'onorevole Calvo, il quale emendamento è, dirò così, eclettico, raccogliendo in parte le idee dell'emendamento Servadio, in parte quelle della Commissione. Ne do nuovamente lettura. « I beni immobili, ecc. (*V. sopra*.)

L'emendamento è lo stesso di cui già si è dato lettura, trannechè invece di: « eletti due probi cittadini ogni anno, » si deve dire: « ogni due anni. »

Domando se questo emendamento dell'onorevole Calvo è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

**NISCO.** Domando la divisione! (*Rumori*)

*Voci a sinistra.* Per farci perder tempo!

**PRESIDENTE.** Si voterà per divisione, paragrafo per paragrafo?

**NISCO.** Sì! (*Rumori d'impazienza*)

**PRESIDENTE.** Si dà lettura del primo paragrafo:

« I beni immobili, già passati al demanio per effetto della legge del 7 luglio 1866, e quelli trasferitigli in virtù della presente legge, saranno amministrati e venduti dall'amministrazione demaniale sotto la immediata sorveglianza di una Commissione istituita per ogni provincia del regno. »

Chi approva la prima parte di questo emendamento voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova è adottata.)

**SEISMIT-DODA.** Dopo questo voto, siccome l'ordinamento successivo dell'articolo rimane sconvolto, parmi sarebbe meglio sospendere, e rimandarlo alla Commissione onde riordini...

**PRESIDENTE.** La Commissione propone di sospendere?... Facciano una proposta.

**FERRARIS, relatore.** Essendo adottato l'emendamento Calvo si debbono riordinare i successivi articoli, perchè non combaciano più; forse anche per le ragioni che vi ho esposte, sarà opportuno finirla tutta in una volta, ordinando che il Governo del Re faccia un regolamento. (*Movimenti in senso diverso*)

Se non è deliberato nella sua integrità, io credo che la Commissione mancherebbe di norma, e questo dico, non nell'interesse della Commissione, ma nell'interesse della legge, onde riesca meno storpia che sia possibile.

**NICOTERA.** Prima vediamo se siamo in numero; non si votano cose tanto importanti in cinquanta o sessanta.

**PRESIDENTE.** Perdoni l'onorevole Nicotera, la Camera è abbastanza in numero, ma poi non rimedia a niente codesta osservazione.

**RATTAZZI,** *presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.* Veramente non vedo come la Commissione dia tanta importanza a questo emendamento; in sostanza poi non c'è una grande diversità... (*Rumori*)

**ASPRONI.** È sconvolto tutto il sistema.

**RATTAZZI,** *presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.* I rumori non fanno mutare le cose. Non dico che non ci sia qualche diversità; ma trovo che non è grande tra la proposta della Commissione e quella dell'onorevole Calvo approvata dalla Camera, poichè in sostanza è questione in ambedue dell'amministrazione demaniale;

soltanto questa Commissione invece d'avere direttamente la parte amministrativa, non ha che la sorveglianza e la parte direttiva; ma in fondo è sempre la stessa cosa. Il principio di procedere alla vendita col mezzo di queste Commissioni in ogni provincia è sempre rispettato; non importa che vi sia un'amministrazione più o meno diretta di queste Commissioni, o d'un agente demaniale.

**ASPRONI.** Domando la parola.

**NICOTERA.** Insisto perchè si verifichi se la Camera è in numero.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Nicotera insistendo, si procederà a verificare se la Camera sia in numero.

(*I segretari procedono alla verificaione.*)

I segretari dichiarano che la Camera non è più in numero.

Scioglio perciò l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 6 35.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Seguito della discussione del progetto di legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico.